SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 188

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 13 agosto 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Comitato interministeriale
per il credito ed il risparmio

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 31 luglio 2005, n. **160.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla marina militare russa e della gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, fatto a Roma il 5 novembre 2003, con allegato e Scambio di Note effettuato a Roma il 2 aprile 2004, a Mosca il 7 maggio 2004 e a Roma il 25 maggio 2004.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla marina militare russa e della gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, fatto a Roma il 5 novembre 2003, con allegato e Scambio di Note effettuato a Roma il 2 aprile 2004, a Mosca il 7 maggio 2004 e a Roma il 25 maggio 2004.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. È autorizzata la spesa complessiva di euro 360 milioni per il periodo 2005-2013, di cui euro 8 milioni per l'anno 2005 ed euro 44 milioni annui a decorrere dal 2006, per consentire la partecipazione italiana all'Accordo di cui all'articolo 1.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 luglio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA NEL CAMPO DELLO SMANTELLAMENTO DEI SOMMERGIBILI NUCLEARI RADIATI DALLA MARINA MILITARE RUSSA E DELLA GESTIONE SICURA DEI RIFIUTI RADIOATTIVI E DEL COMBUSTIBILE NUCLEARE ESAURITO.

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa, denominati di seguito le Parti,

esprimendo il desiderio di favorire la collaborazione pratica nell'ambito dell'accordo raggiunto al vertice del G8 tenutosi il 27 giugno 2002 a Kananaskis, Canada, sulla Global Partnership, contro la proliferazione delle armi e dei materiali di distruzione di massa,

desiderosi di favorire l'accelerazione dello smantellamento sicuro dei sommergibili nucleari radiati dalla Marina Militare Russa,

sottolineando l'importanza della cooperazione internazionale diretta all'aumento della sicurezza relativa al riprocessamento del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, nonché l'importanza di tutelare

l'incolumità fisica del personale e della popolazione e l'ambiente dagli effetti nocivi dei materiali nucleari e delle sostanze radioattive,

nello spirito dei forti legami di amicizia che uniscono i nostri Paesi,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Le parti collaboreranno nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla Marina Militare Russa e della gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito.

A tal fine la Parte italiana assisterà gratuitamente la Parte russa, con la messa a disposizione di risorse finanziarie nel limite massimo di spesa di 360 milioni di euro in 10 anni, per la realizzazione delle opere e per la fornitura di beni e servizi, nell'ambito dei campi di cui all'articolo 2. L'insieme di tali attività sarà in seguito denominato «Assistenza».

Art. 2.

L'Assistenza, in base all'articolo 1 del presente Accordo, verrà fornita attraverso la realizzazione di progetti nei seguenti campi:

smantellamento dei sommergibili nucleari, navi con impianti ad energia nucleare, e navi per la manutenzione nucleare;

riprocessamento/trattamento, trasporto, stoccaggio e deposito dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito;

creazione e mantenimento di un sistema di protezione fisica dei siti nucleari;

bonifica dei siti contaminati da sostanze radioattive;

creazione e mantenimento di una infrastruttura per lo smantellamento dei sommergibili nucleari, la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito e la bonifica dei siti contaminati da sostanze radioattive.

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione del presente Accordo gli organi competenti sono:

per la Parte Italiana - Ministero delle Attività Produttive della Repubblica italiana, il quale incarica la Società Gestione Impianti Nucleari «SOGIN» di provvedere al coordinamento generale e allo svolgimento di attività amministrative e operative finalizzate alla realizzazione di progetti negli ambiti di cui all'articolo 2 del presente Accordo;

per la Parte Russa - Ministero per l'Energia Atomica della Federazione Russa.

Art. 4.

1. Al fine di favorire la cooperazione e vigilare sulla realizzazione del presente Accordo viene costituito dagli organi competenti delle Parti un Comitato direttivo, di seguito denominato «Comitato». Il Comitato è costituito da due rappresentanti di ciascuna delle Parti, uno dei quali assumerà la funzione di co-Presidente. I rappresentanti verranno nominati dai rispettivi organi competenti. Il Comitato è convocato alternativamente in Italia e in Russia dal co-Presidente della parte ospitante almeno due volte l'anno con lo scopo di:

garantire il necessario controllo sull'andamento complessivo della collaborazione;

vigilare sul rispetto delle disposizioni del presente Accordo e proporre eventuali modifiche;

individuare e approvare i singoli progetti che verranno realizzati nell'ambito del presente Accordo;

dirimere le controversie che dovessero originarsi nell'applicazione del presente Accordo e, in caso di impossibilità di raggiungere un accordo, investire della questione le due Parti;

monitorare le attività operative dell'Unità di Gestione Progettuale.

Esperti di entrambe le Parti possono essere invitati, in qualità di Consiglieri, per partecipare alle riunioni del Comitato. Le decisioni verranno adottate per consenso.

2. Per lo svolgimento delle attività tecnico-gestionali e la risoluzione delle questioni operative, riguardanti la realizzazione dei progetti nell'ambito del presente Accordo, il Comitato costituirà una «Unità di Gestione Progettuale» integrata.

I costi di funzionamento dell'Unità di Gestione Progettuale saranno coperti con i fondi stanziati dalla Parte Italiana di cui all'articolo 1 del presente Accordo.

Il Comitato, di cui al primo comma del presente articolo, provvederà con propria delibera ad approvare la composizione dell'Unità di Gestione Progettuale, precisare le competenze e le regole del suo funzionamento.

Art. 5.

1. La realizzazione dei progetti, il cui elenco deve essere approvato dal Comitato, avverrà in base a specifici contratti, che verranno stipulati dal Committente russo, e dal Fornitore Principale scelto di comune accordo in base a una gara, conformemente alla legislazione, alle norme e alle regole della Federazione Russa.

2. I Contratti, di cui al comma precedente, saranno avallati dalla Parte Italiana a garanzia del mantenimento degli impegni finanziari. I pagamenti relativi saranno effettuati direttamente dalla Parte Italiana, previa verifica ed emissione di apposita certificazione sottoscritta dal Committente e dall'Unità di Gestione Progettuale, al Fornitore Principale.

3. Per la realizzazione di singoli progetti, prevedenti l'esecuzione di lavori, forniture di beni e prestazioni di servizi, si procederà tramite la stipula di Accordi esecutivi.

Art. 6.

1. Le apparecchiature e i materiali verranno messi a disposizione e/o acquistati con i fondi della Parte Italiana secondo quanto previsto dal presente Accordo, conformemente alle procedure concordate tra le Parti e alle clausole dei singoli Contratti o Accordi esecutivi.

2. L'organizzazione russa - destinataria dell'assistenza o committente - assumerà l'impegno di provvedere all'esercizio e alla manutenzione tecnica delle apparecchiature e alla conservazione dei materiali messi a disposizione o acquistati con i fondi della Parte Italiana, come anche l'impegno di utilizzare dette apparecchiature e materiali esclusivamente nel rispetto delle finalità previste dall'articolo 1 del presente Accordo.

Le forniture delle apparecchiature e dei materiali, importati in Russia ai fini della realizzazione del presente Accordo e finanziati con i fondi della Parte Italiana, verranno effettuate in conformità alla legislazione, alle norme e alle regole della Federazione Russa.

Art. 7.

La Parte Russa assicurerà la tempestiva emissione, *inter alia*, di licenze, permessi, benestare, nonché dei permessi doganali necessari per un efficace svolgimento dei progetti. La Parte Russa metterà a disposizione i dati e le informazioni necessari all'attuazione dei singoli progetti nell'ambito del presente Accordo. La Parte Russa consentirà l'accesso al territorio dei siti e ai siti stessi necessario alla realizzazione dei singoli progetti nell'ambito del presente Accordo. Se, conformemente a disposizioni legislative della Federazione Russa, tale accesso dovesse risultare limitato, nei Contratti o negli Accordi Esecutivi verranno definite procedure reciprocamente accettabili. Nei Contratti o negli Accordi Esecutivi verranno definite anche le procedure e l'entità delle informazioni che dovranno essere trasferite.

Art. 8.

1. L'organizzazione Russa - destinataria dell'Assistenza - tiene debita contabilità di tutti i mezzi finanziari ricevuti dalla Parte Italiana e presenta tali rendiconti assieme a una completa documentazione giustificativa alla Parte interessata con periodicità regolare, indicata nel corrispondente Contratto o Accordo Esecutivo o come diversamente concordato.

2. Facendone richiesta, i rappresentanti della Parte Italiana hanno diritto, entro sessanta giorni dall'invio di tale richiesta, di effettuare un controllo dell'utilizzo di qualsiasi forma di Assistenza fornita dalla Parte Italiana in base al presente Accordo, se possibile nei luoghi dove tale Assistenza viene fornita o utilizzata, come pure hanno diritto di effettuare revisioni dei conti e auditing di tutte le informazioni o documentazioni attinenti a tale Assistenza per un periodo di sette anni a partire dalla conclusione o dall'interruzione anticipata di un determinato progetto, sempre che nell'Accordo Esecutivo non sia stato indicato un diverso periodo. I dettagli pratici di tali revisioni dei conti e di auditing vengono stabiliti negli Accordi Esecutivi.

Art. 9.

Il presente Accordo non prevede lo scambio di informazioni che costituiscano segreto di Stato della Federazione Russa o rappresentino informazioni classificate della Repubblica Italiana.

Le informazioni trasmesse conformemente al presente Accordo o generate a seguito della sua attuazione e considerate da una delle Parti sensibili o confidenziali dovranno essere definite espressamente. I documenti trasmessi in conformità al presente Accordo o risultanti dalla sua applicazione contenenti informazioni di tale tipo dovranno essere contrassegnati in modo adeguato.

Il trattamento delle informazioni sensibili o confidenziali verrà effettuato conformemente alla legislazione dello Stato della Parte che riceverà dette informazioni, e tali informazioni non verranno divulgate e non verranno trasmesse a terzi che non partecipino alla realizzazione del presente Accordo senza l'assenso scritto della Parte che trasmetterà tali informazioni.

Conformemente alla legislazione russa dette informazioni verranno trattate come «informazioni d'ufficio a diffusione limitata». Ad esse sarà garantita una adeguata protezione.

Conformemente alla legislazione italiana dette informazioni verranno trattate come «informazioni appartenenti a Stato straniero e trasmesse in via confidenziale». Ad esse sarà garantita una adeguata protezione. Le Parti limiteranno al massimo il numero delle persone che hanno l'accesso alle informazioni definite «confidenziali» o «sensibili».

Art. 10.

Conformemente alla legislazione vigente in ciascuno Stato, le Parti assicureranno l'efficace protezione dei diritti sulla proprietà intellettuale già esistente, o l'appropriata ripartizione di quelli sulla proprietà intellettuale sviluppata nell'ambito del presente Accordo. Gli aspetti attinenti alla tutela e alla ripartizione dei diritti sulla proprietà intellettuale verranno regolamentati dai Contratti o dagli Accordi Esecutivi.

Art. 11.

1. La Parte Russa esenterà l'Assistenza fornita nell'ambito del presente Accordo da dazi doganali, imposte sul profitto, altre tasse e tributi simili. La Parte Russa prenderà tutti i provvedimenti necessari per assicurare che non venga applicata nessuna tassa regionale

e/o locale all'assistenza fornita nell'ambito di questo Accordo. Tali provvedimenti includono l'emanazione di lettere da parte delle competenti autorità locali e regionali che confermino la non applicabilità dei tributi all'Assistenza fornita nell'ambito del presente Accordo. Tali lettere di conferma, relativamente alle località e alle regioni in cui si realizzeranno i progetti in conformità al presente Accordo, dovranno essere inviate alla Parte Italiana prima dell'inizio della realizzazione dei progetti.

2. La Parte Russa esenterà sul territorio della Federazione Russa le remunerazioni delle persone fisiche straniere e dei cittadini russi abitualmente non residenti nella Federazione Russa dalle imposte sul reddito, dai contributi di previdenza sociale e da altri tributi di questo genere per i lavori e per i servizi svolti da tali persone in adempimento all'Assistenza prevista da questo Accordo. In riferimento alle remunerazioni esentate dalla tassazione dal presente comma, la Parte Russa non avrà alcun obbligo nei confronti delle persone che percepiscono tali remunerazioni per quanto concerne il sistema di previdenza sociale o altri fondi statali.

3. La Parte Italiana, il suo personale, contraenti e subcontraenti, fornitori e subfornitori potranno importare nella Federazione Russa ed esportare da essa apparecchiature, merci, materiali o servizi necessari alla realizzazione del presente Accordo. In aggiunta alle disposizioni riguardanti la fornitura dell'Assistenza, le importazioni ed esportazioni temporanee non saranno soggette a dazi doganali, tasse sulle licenze, restrizioni non dovute, altre tasse o tributi simili.

4. Le persone fisiche e giuridiche che partecipano alla realizzazione dei programmi previsti da questo Accordo sul territorio della Federazione Russa saranno esentate dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto o da altri tributi con riferimento ad attrezzature e merci acquistate entro il territorio della Federazione Russa per la realizzazione di progetti e programmi nell'ambito del presente Accordo, così come per lavori effettuati e servizi resi entro il territorio della Federazione Russa.

5. L'imposizione di tributi verrà considerata un valido motivo per sospendere o interrompere un progetto dell'Assistenza, o per impedirne l'inizio.

6. La Parte Russa è responsabile per le procedure che assicurano l'espletamento di quanto previsto da questo articolo. I documenti necessari saranno emessi dall'autorità competente.

Art. 12.

1. Salvo i casi di richieste di indennizzo nei confronti di persone fisiche per i danni o per le lesioni corporali derivanti da loro omissioni o da loro azioni premeditate volte a procurare lesioni corporali o danni, la Parte Russa non avanzerà nessuna richiesta di indennizzo, né promuoverà alcuna azione giudiziaria nei confronti della Parte Italiana, del suo personale, dei contraenti, dei subcontraenti, dei consulenti, dei fornitori e dei subfornitori degli impianti, delle apparecchiature e dei servizi a qualsiasi livello e del loro personale per perdite o danni di qualsiasi natura, ivi inclusi, in particolare, lesioni corporali, morte, danni diretti, indiretti o consequenziali arrecati alle proprietà della Federazione Russa come risultato delle attività realizzate nell'ambito dell'Accordo. Il contenuto del presente comma non si applica alle azioni legali intraprese con lo scopo di garantire l'adempimento di clausole contrattuali espressamente indicate.

2. Salvo i casi di richieste di indennizzo nei confronti di persone fisiche per il Danno Nucleare derivato da loro omissioni o da loro azioni premeditate, la Parte Russa provvederà alla necessaria difesa legale, esonererà dalla responsabilità civile, non avanzerà richieste di indennizzo, né promuoverà alcuna azione giudiziaria nei confronti della Parte Italiana, del suo personale, di qualsiasi contraente, subcontraente, consulente, fornitore e subfornitore degli impianti, delle apparecchiature e dei servizi di qualsiasi livello e del loro personale, in relazione alle richieste di indennizzo di una parte terza, in qualsiasi foro o corte, sorte a seguito di attività svolte conformemente al presente Accordo, per il Danno nucleare arrecato sul territorio della Federazione Russa o fuori da esso come risultato di un Incidente nucleare avvenuto sul territorio della Federazione Russa.

3. Su richiesta della Parte Italiana, la Parte Russa o un suo rappresentante autorizzato rilascerà una Lettera di conferma dell'esonero dalla responsabilità civile a qualsiasi contraente, subcontraente, consulente, fornitore o subfornitore a conferma di quanto disposto dal presente Accordo. Un modello della detta Lettera di conferma dell'esonero dalla responsabilità civile si allega come parte integrante del presente Accordo.

4. Le Parti, in caso di necessità, possono tenere consultazioni su questioni concernenti le richieste d'indennizzo e i procedimenti giudiziari di cui al presente articolo.

5. Qualsiasi pagamento collegato all'esonero dalla responsabilità civile, di cui al comma 2 del presente articolo, verrà effettuato tempestivamente e trasferito senza ostacoli al beneficiario nella sua valuta nazionale.

6. La Parte Italiana, i contraenti, i subcontraenti, i consulenti, i fornitori e i subfornitori degli impianti, delle apparecchiature e dei servizi di qualsiasi livello e il loro personale hanno la facoltà di sottoporre ogni controversia derivante dagli obblighi previsti dal presente articolo a giudizio arbitrale conformemente al Regolamento Arbitrale della Commissione dell'ONU per il Diritto del Commercio Internazionale (UNCITRAL) qualora non fosse possibile pervenire ad una soluzione reciprocamente accettabile entro novanta giorni dalla sua presentazione alla Parte Russa. Ogni decisione dell'arbitrato è definitiva e vincolante per le parti in controversia.

7. Nulla di questo articolo dovrà essere interpretato come riconoscimento della giurisdizione di qualsiasi foro o corte al di fuori della Federazione Russa sulle richieste di indennizzo di parti terze, nei confronti delle quali si applica il contenuto del comma 2 del presente articolo, salvo quanto disposto nel comma 6 del presente articolo e i casi in cui la Federazione Russa si sia

assunta l'obbligo di accettare e di eseguire la sentenza di una corte basandosi sulle disposizioni di accordi internazionali.

8. Nulla del presente articolo dovrà essere interpretato come rinuncia all'immunità delle Parti in relazione alle eventuali richieste d'indennizzo di parti terze che possano essere avanzate ad una qualsiasi delle Parti.

9. I termini utilizzati nel presente articolo vengono interpretati come segue:

«Incidente nucleare»: qualsiasi incidente o una serie di incidenti che arrechino danno nucleare;

«Danno nucleare»:

(i) morte, lesioni corporali di qualsiasi natura, qualsiasi perdita di beni o danno a beni che siano originati o derivati dalle proprietà radioattive o da una combinazione di proprietà radioattive con proprietà tossiche, esplosive o da altre proprietà pericolose del combustibile nucleare o dei prodotti o rifiuti nucleari presenti in un impianto nucleare, o di materiale nucleare proveniente da un impianto nucleare, prodotto in esso o ad esso destinato;

(ii) qualsiasi altra perdita o danno originati dai fattori sopra menzionati o derivati da essi, se ciò è previsto dalla legge del foro competente, e nei limiti previsti da tale legge, e,

(iii) se ciò è previsto dalla legge dello Stato nel quale è situato l'impianto nucleare dell'esercente responsabile di un impianto, morte, lesioni corporali, perdite di beni o danni a beni di qualsiasi natura, che siano originati o causati da radiazioni ionizzanti di altro tipo emesse da qualsiasi altra fonte di radiazione all'interno di un impianto nucleare.

10. Ai fini del presente Accordo nei casi in cui il danno nucleare e il danno non nucleare siano stati arrecati da un incidente nucleare e da uno o più incidenti di altro tipo, tale danno, nella misura in cui non può essere ragionevolmente diviso dal danno nucleare verrà, ai fini del presente Accordo, considerato come Danno nucleare arrecato da detto Incidente nucleare.

Art. 13.

Il presente Accordo non pregiudica i diritti e i doveri delle Parti previsti da altri Trattati internazionali, accordi o intese ai quali esse abbiano aderito.

Art. 14.

1. Le controversie originate dall'interpretazione di singole disposizioni del presente Accordo o dalla sua realizzazione, saranno risolte tramite consultazioni tra le Parti. Le consultazioni saranno avviate non oltre novanta giorni dalla data dell'invio della notifica da una delle Parti all'altra. In caso di necessità le controversie saranno portate all'esame del Comitato.

2. Qualora i Contratti o Accordi Esecutivi non fossero conformi a quanto disposto dal presente Accordo, prevarrà quest'ultimo.

3. Le disposizioni del presente Accordo potranno essere modificate, previo accordo scritto tra le Parti.

Art. 15.

1. Il presente Accordo entrerà in vigore trenta giorni dopo il ricevimento dell'ultima notifica scritta delle Parti circa l'adempimento delle procedure statali interne necessarie per la sua entrata in vigore e avrà la durata di dieci anni.

2. La validità del presente Accordo sarà automaticamente prorogata per periodi biennali, se nessuna delle Parti invierà all'altra Parte una notifica scritta della propria intenzione di risolverlo con un preavviso di almeno sei mesi rispetto alla data di scadenza del presente Accordo.
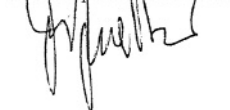
3. Gli obblighi assunti in conformità agli articoli 6, 8, 10, 11, 12 e 14 del presente Accordo restano in vigore indipendentemente da ogni successivo trasferimento dei diritti di proprietà dei beni, apparecchiature o materiali oggetto dell'Assistenza, anche in caso di cessazione della validità del presente Accordo o oltre la data di scadenza dello stesso.

4. Anche in caso di un'eventuale cessazione di validità del presente Accordo o di scadenza dello stesso, esso continuerà ad essere applicato a qualsiasi Contratto o Accordo Esecutivo, di cui le Parti concordino una proroga, per il periodo di validità di tale Contratto o Accordo Esecutivo.
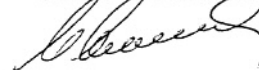
5. Nel caso in cui la Convenzione di Vienna sulla responsabilità civile per il danno nucleare del 21 maggio 1963 (di seguito denominata «Convenzione di Vienna») e il Protocollo Congiunto riguardante l'applicazione della Convenzione di Vienna e della Convenzione di Parigi [1] del 21 settembre 1988 (di seguito denominato «Protocollo Congiunto») entrino in vigore per la Federazione Russa, e la Convenzione di Vienna oppure la Convenzione di Parigi sulla responsabilità nei confronti di terzi nel settore dell'energia nucleare del 29 luglio 1960 e il Protocollo Congiunto entrino in vigore per la Repubblica Italiana, la Parte Italiana ha facoltà, a sua discrezione e previa notifica scritta alla Parte Russa, di sospendere l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 12 del presente Accordo tra le Parti in rapporto a qualsiasi attività realizzata conformemente all'Accordo per la quale siano applicabili tali trattati. Le Parti si daranno reciproca comunicazione scritta in merito alle date di entrata in vigore di tali trattati sui rispettivi territori.

Concluso a Roma il 5 novembre 2003 in due esemplari originali, redatti in lingua italiana e russa, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica Italiana

Per il Governo
della Federazione Russa

[1] Convenzione di Parigi sulla responsabilità nei confronti di terzi nel settore dell'energia nucleare del 29 luglio 1960

ALLEGATO

MODELLO DI LETTERA DI CONFERMA DELL'ESONERO DALLA RESPONSABILITÀ CIVILE NUCLEARE

EMESSA DAL MINISTERO PER L'ENERGIA ATOMICA DELLA FEDERAZIONE RUSSA INDIRIZZATA A [CONTRAENTE][1]

Egregi Signori,

il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa sono Parti dell'Accordo di cooperazione nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari russi radiati dalla Marina Militare Russa e della gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, firmato in Roma il 5 novembre 2003 (in seguito denominato «Accordo»).

Il Ministero per l'Energia Atomica della Federazione Russa, agendo per conto del Governo della Federazione Russa, conferma con la presente che [il Contraente] ha stipulato, in conformità all'articolo 5 dell'Accordo, un [Accordo Esecutivo o Contratto] con il [Destinatario] in [data] per fornire aiuto tecnico (Assistenza) per la realizzazione del progetto denominato [nome del progetto]. Le persone fisiche e giuridiche indicate nella lista allegata sono: personale, subcontraenti, fornitori, subfornitori e consulenti di [denominazione del Contraente], che forniranno le attrezzature, le merci ed i servizi in conformità a [Accordo Esecutivo o Contratto]. Il [Contraente] può modificare questa lista di volta in volta previa notifica al Ministero per l'Energia Atomica della Federazione Russa o a un suo rappresentante delegato alla realizzazione del [denominazione del progetto].

Il Ministero della Federazione Russa per l'Energia Atomica, agendo per conto del Governo della Federazione Russa, conferma che, in conformità ai commi 1 e 2 dell'articolo 12 dell'Accordo:

a) salvo i casi di richieste di indennizzo nei confronti di persone fisiche per i danni o per le lesioni corporali derivanti da loro omissioni o da loro azioni premeditate volte a procurare lesioni corporali o danni, la Parte Russa non avanzerà nessuna richiesta di indennizzo, né promuoverà alcuna azione giudiziaria nei confronti del [Contraente], del loro personale, dei contraenti, subcontraenti, dei consulenti, dei fornitori e dei subfornitori degli impianti, delle apparecchiature e dei servizi a qualsiasi livello e del loro personale, annoverati nella lista allegata che può essere modificata di volta in volta, per perdite o danni di qualsiasi natura, ivi inclusi, in particolare, lesioni corporali, morte, danni diretti, indiretti o consequenziali, arrecati alle proprietà della Federazione Russa come risultato delle attività realizzate nell'ambito dell'Accordo. Resta inteso che il contenuto del presente comma non si applica alle azioni legali intraprese con lo scopo di garantire l'adempimento di clausole contrattuali espressamente indicate.

b) salvo i casi di richieste di indennizzo nei confronti di persone fisiche per il Danno Nucleare derivato da loro omissioni o da azioni premeditate, esso provvederà alla necessaria difesa legale, esonererà dalla responsabilità civile, non avanzerà richieste di indennizzo e non promuoverà alcuna azione giudiziaria nei confronti di [denominazione del Contraente], del suo personale, di qualsiasi subcontraente, consulente, fornitore e subfornitore degli impianti, delle apparecchiature e dei servizi di qualsiasi livello e del loro personale, annoverati nella lista allegata che può essere modificata di volta in volta, in relazione alle richieste di indennizzo di una parte terza, in qualsiasi foro o corte, sorte a seguito di attività svolte conformemente all'Accordo per il Danno nucleare arrecato sul territorio della Federazione Russa o fuori da esso come risultato di un Incidente nucleare avvenuto sul territorio della Federazione Russa.

Il Ministero per l'Energia Atomica della Federazione Russa, agendo per conto del governo della Federazione Russa, riconosce che qualsiasi, disputa, controversia o richiesta d'indennizzo derivanti dalla presente Lettera di conferma sull'esonero dalla responsabilità civile, o attinenti ad essa, ivi inclusa la sua esistenza e validità, verrà esaminato e risolto in via definitiva attraverso giudizio arbitrale conformemente al Regolamento Arbitrale UNCITRAL, qualora entro novanta giorni dalla sua presentazione all'esame del Governo della Federazione Russa non fosse possibile pervenire ad una soluzione reciprocamente accettabile. L'Autorità nominata ai fini del Regolamento arbitrale UNCITRAL è la Camera di Commercio di Stoccolma. Il luogo dell'Arbitrato è l'Istituto per l'Arbitrato della Camera di Commercio di Stoccolma, città di Stoccolma, Svezia e la legge applicabile è quella svedese. Laddove il Regolamento arbitrale UNCITRAL non venisse applicato ad una specifica situazione, il Tribunale dell'Arbitrato stabilirà come procedere ulteriormente.

La presente Lettera di conferma dell'esonero dalla responsabilità civile entrerà in vigore con la firma del Ministero per l'Energia Atomica della Federazione Russa, agente per conto del Governo della Federazione Russa, e avrà vigore conformemente all'Accordo.

(firma)

(Titolo)

(Rappresentante delegato del Ministero per l'Energia Atomica della Federazione Russa)

(data)

[1] È opportuno inviare una notifica al Governo dello Stato in cui il contraente svolge la propria attività.

D.G. Affari Politici Multilaterali e Diritti Umani

Ufficio VII

MAE – Sede – 207 – P
Prot. 0164661 del 02/04/2004

NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Federazione Russa ed ha l'onore di fare riferimento all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa per la Cooperazione nella distruzione degli stock di armi chimiche nella Federazione Russa e l'Accordo di Cooperazione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla marina militare russa e della gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, firmati a Roma il 5 novembre 2003.

In riscontro alle proposte di modifica dei testi dei summenzionati accordi formulate dal Governo della Federazione Russa, il Governo della Repubblica Italiana ha preparato la risposta in allegato alla presente Nota Verbale. Come si potrà notare quasi tutte le proposte formulate dalla Federazione Russa sono state accettate ad eccezione di alcune che incidono sull'applicazione stessa degli Accordi

Il Ministero degli Affari Esteri si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Federazione Russa gli atti della sua più alta considerazione.

========================

AMBASCIATA DELLLA
FEDERAZIONE RUSSA
Via Gaeta, 5
00185 – Roma

Accordo di Cooperazione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla marina militare russa e della gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito

TESTO RUSSO DELL'ACCORDO

1 – Al secondo capoverso dell'Art. 1 dopo le parole "di cui all'Art. 2 del presente" sostituire la parola "соглашение" con "Соглашение" (con C maiuscola).

Commento: La proposta russa è accettabile.

2 – Alla fine del secondo trattino dell'Art. 2 sostituire "," con ";".

Commento: La proposta russa è accettabile.

3 – Al comma 2 dell'Art. 5 dopo le parole "поставщику особого сертификатка" aggiungere ", ".

Commento: La proposta russa è accettabile.

4 - Al comma 3 dell'Art. 5 dopo le parole "соглашение" eliminare "или контракти" (proposta della parte italiana)

Commento: La proposta russa accoglie quella formulata da parte italiana ed è pertanto accettabile.

5 – Al comma 2 dell'Art.11 dopo le parole "Российская Сторона освобождает" eliminare "от"

Commento: La proposta russa è accettabile (il testo significa: *la Parte Russa esenterà le retribuzioni ecc. ecc. dalle tasse* ....Il testo attuale recita: *la Parte Russa esenterà dalle retribuzioni ....dalle tasse*, il che è evidentemente errato.

6 – Al comma 2 dell'Art.11 dopo le parole "а также российским гражданам" sostituire "постоянно" con "обычно".

Commento: La proposta russa è accettabile. Il testo italiano recita *abitualmente* (обычно) e non *continuamente* (постоянно).

7 - Al comma 2 dell'Art.11 dopo le parole "В отношении вознаграждений" aggiungere ", освобождаемых от налогообложения".

Commento: La proposta russa è accettabile. Viene aggiunto *esentate dalla tassazione* (освобождаемых от налогообложения) ed il testo russo viene così perfettamente a corrispondere a quello italiano, che già contiene *esentate dalla tassazione*.

TESTO ITALIANO DELL'ACCORDO

1 – Al secondo capoverso dell'Art.1 dopo le parole "di cui all'Art. 2" aggiungere *"del presente accordo"*.

Commento: La proposta russa è accettabile, purché Accordo sia scritto con la A maiuscola (vedi medesimo commento sul testo russo).

2 – Al comma 2 dell'Art. 6 dopo le parole "materiali messi a disposizione" e davanti all' "o" aggiungere *"e/"*.

Commento: La proposta russa è accettabile (trova corrispondenza nel testo russo).

3 – All'Art. 7 dopo le parole "nonché dei permessi doganali necessari per un efficace svolgimento dei progetti" aggiungere *"nell'ambito del presente Accordo"*.

Commento: La proposta russa è accettabile (trova corrispondenza nel testo russo), poiché specifica che solo per i progetti previsti nell'accordo in questione, e non ad altri, si applicheranno le disposizioni dell'Art. 7.

4 – Al comma 1 dell'Art.8 dopo le parole "e presenta tali rendiconti assieme a una completa documentazione giustificativa alla" sostituire "Parte interessata" con *"Parte Italiana"*.

Commento: La proposta russa è accettabile (trova corrispondenza nel testo russo).

5 – Al comma 1 dell'Art. 11 dopo le parole "per assicurare che non venga applicata nessuna tassa regionale e " eliminare *"/o"*.

Commento: La proposta russa è accettabile (trova corrispondenza nel testo russo).

6 – All'inizio del comma 4 dell'Art. 11 cancellare *"in aggiunta alle disposizioni contenute nei commi precedenti"*.

Commento: La proposta russa accoglie quella formulata da parte italiana ed è pertanto accettabile.

7 – Al comma 2 dell'Art.12 dopo le parole "non avanzerà richieste di indennizzo" sostituire "," (alternato italiano), nonché "e" (alternato russo) con *'o"* (in risposta alla proposta della Parte Italiana).

Commento: L'opzione migliore, onde evitare problemi nella fasi di ratifica, è lasciare i testi come sono, facendo riferimento al fatto che tale discrepanza, peraltro non sostanziale, esiste anche tra il testo inglese e quello russo del MNEPR.

8 – Al comma 6 dell'Art. 12 dopo le parole "è definitiva e vincolante per le parti" sostituire "del conflitto" con *"della controversia"* (proposta della parte italiana).

Commento: la controparte russa ha accettato la proposta fatta dalla parte italiana.

9 – Al comma 9 dell'Art. 12: dopo le parole "incidente nucleare" – qualsiasi incidente o una serie di incidenti" aggiungere *"della stessa origine"* (come nella Convenzione di Vienna sulla responsabilità civile per il danno nucleare del 21 maggio 1963).

Commento: La proposta russa è corretta (trova corrispondenza nel testo russo) ed è pertanto accettabile.

10 – Al medesimo comma 9 dell'Art. 12: al capoverso III sostituire "dello Stato nel quale è situato l'impianto nucleare dell'esercente responsabile di un impianto" con "dello stato responsabile di un impianto" (come nella Convenzione di Vienna sulla responsabilità civile per il danno nucleare del 21 maggio 1963).

Commento: Si dovrebbe proporre ai russi di lasciare i testi come sono, facendo riferimento al fatto che la discrepanza, peraltro non sostanziale, deriva dall'MNEPR .

11 – Al comma 10 dell'Art. 12 dopo le parole "arrecati da un incidente nucleare" aggiungere "o arrecati da un incidente nucleare insieme a uno o più incidenti di altro tipo (come nella Convenzione di Vienna sulla responsabilità civile per il danno nucleare del 21 maggio 1963).

Commento: La proposta di modifica della parte russa riconcilia il testo italiano con il testo inglese del MNEPR. La proposta russa è pertanto accettabile.

12 – Al comma 4 dell'Art.15 davanti alle parole "concordino una proroga" sostituire "le Parti" con *"le parti"* (con p minuscola) ed aggiungere *"di questo Contratto o Accordo Esecutivo"*.

Commento: La proposta di modifica della parte russa è accettabile.

13 – Al comma 5 dell'Art. 15 dopo le parole "nel caso in cui" eliminare ";", nonche' la suddivisione in capoversi e la loro specificazione con le lettere a) e b) (proposta della parte italiana).

Commento: La proposta di modifica della parte russa accoglie la proposta italiana ed è pertanto accettabile.

№ 2620/1едн

Министерство иностранных дел Российской Федерации свидетельствует свое уважение Посольству Итальянской Республики в Российской Федерации и имеет честь предложить внести путем обмена нотами исправления технического характера в русский и итальянский тексты подписанного в Риме 5 ноября 2003 года Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Итальянской Республики о сотрудничестве в области утилизации российских атомных подводных лодок, выведенных из состава Военно-Морского Флота и безопасности обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом (в дальнейшем именуемого «Соглашение»).

В тексте Соглашения на русском языке:

1. Во втором абзаце статьи 1 после слов «указанных в Статье 2 настоящего» заменить слово «соглашения» на «Соглашения» (с заглавной буквы);

ПОСОЛЬСТВО ИТАЛИИ
г.Москва

2. В конце второго пункта перечисления, обозначенного дефисом, статьи 2 заменить «,» на «;»;

3. В пункте 2 статьи 5 после слов «поставщику особого сертификата» добавить запятую «,»;

4. В пункте 3 статьи 5 после слов «соглашения» снять «или контракты»;

5. В пункте 2 статьи 11 после слов «Российская Сторона освобождает» снять «от»;

6. В пункте 2 статьи 11 после слов «а также российским гражданам,» заменить «постоянно» на «обычно»;

7. В пункте 2 статьи 11 после слов «В отношении вознаграждений» добавить «, освобождаемых от налогообложения».

В тексте Соглашения на итальянском языке:

1. Во втором абзаце статьи 1 после слов «di cui all'Art.2» добавить «del presente Accordo»;

2. В пункте 2 статьи 6 после слов «materiali messi a disposizione» и перед «o» добавить «e/»;

3. В статье 7 после слов «nonche' dei permessi doganali necessari per un efficace svolgimento dei progetti» добавить «nell'ambito del presente Accordo»;

4. В пункте 1 статьи 8 после слов «e presenta tali rendiconti assieme a una completa documentazione giustificativa alla» заменить «Parte interessata» на «Parte Italiana»;

5. В пункте 1 статьи 11 после слов «per assicurare che non venga applicata nessuna tassa regionale e» снять «/o»;

6. В начале пункта 4 статьи 11 снять «in aggiunta alle disposizioni contenute nei commi precedenti»;

7. В пункте 6 статьи 12 после слов «e' definitiva e vincolante per le parti» заменить «del conflitto» на «della controversia»;

8. В пункте 9 статьи 12 после слов « «incidente nucleare» – qualsiasi incidente o una serie di incidenti» добавить «della stessa origine»;

9. В пункте 10 статьи 12 после слов «arrecati da un'incidente nucleare» добавить «o arrecati da un'incidente nucleare insieme a uno o piu' incidenti di altro tipo»;

10. В пункте 4 статьи 15 перед словами «concordino una proroga» заменить «le Parti» на «le parti» (со строчной буквы) и добавить «di questo Contratto o Accordo Esecutivo;

11. В пункте 5 статьи 15 после слов «nel caso in cui» снять «;», разделение на абзацы и их обозначение «a)» и «b)».

В случае согласия Итальянской Стороны с вышеизложенным предложением Министерство просит Посольство уведомить его в письменной форме. В таком случае указанные исправления будут считаться внесенными в русский и итальянский тексты Соглашения в соответствии с пунктом 1 «b» статьи 79 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года.

Министерство пользуется случаем, чтобы возобновить Посольству уверения в своем самом высоком уважении.

Москва, 7 мая 2004 года

Traduzione non ufficiale dal russo

Ministero degli Affari Esteri
della Federazione Russa
N. 2620/1edn

Il Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa presenta i suoi complimenti all'Ambasciata d'Italia e ha l'onore di proporre di apportare, tramite scambio di Note Verbali, le seguenti correzioni di carattere tecnico nei testi russo ed italiano dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla Marina militare russa e della gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, firmato a Roma il 5 novembre 2003 (qui di seguito "Accordo"):

Nel testo russo dell'Accordo:

1. Al secondo capoverso dell'Art.1 dopo le parole "di cui all'Art.2 del presente" sostituire la parola "соглашение" con "Соглашение" (con C maiuscola);

2. Alla fine del secondo trattino dell'Art.2 sostituire "," con ";";

3. Al comma 2 dell'Art.5 dopo le parole "поставщику особого сертификата" aggiungere una virgola ",";

4. Al comma 3 dell'Art. 5 dopo le parole "соглашение" eliminare "или контракты";

5. Al comma 2 dell'Art. 11 dopo le parole "Российская Сторона освобождает" eliminare "от";

Ambasciata d'Italia
nella Federazione Russa
Mosca

6. Al comma 2 dell'Art. 11 dopo le parole "а также российским гражданам" sostituire "постоянно" con "обычно";

7. Al comma 2 dell'Art. 11 dopo le parole "В отношении вознаграждений" aggiungere ", освобождаемых от налогообложения";

Nel testo italiano dell'Accordo:

1. Al secondo capoverso dell'Art. 1 dopo le parole "di cui all'Art.2" aggiungere "del presente Accordo";

2. Al comma 2 dell'Art. 6 dopo le parole "materiali messi a disposizione" e davanti all' "o" aggiungere "e/";

3. All'Art. 7 dopo le parole "nonche' dei permessi doganale necessari per un efficace svolgimento dei progetti" aggiungere "nell'ambito del presente Accordo";

4. Al comma 1 dell'Art. 8 dopo le parole "e presenta tali rendiconti assieme a una completa documentazione giustificata alla" sostituire "Parte interessata" con "Parte Italiana";

5. Al comma 1 dell'Art. 11 dopo le parole "per assicurare che non venga applicata nessuna tassa regionale e" eliminare "/o";

6. All'inizio del comma 4 dell'Art. 11 cancellare "in aggiunta alle disposizioni contenute nei commi precedenti;

7. Al comma 6 dell'Art. 12 dopo le parole "e' definitiva e vincolante per la parti" sostituire "del conflitto" con "della controversia";

8. Al comma 9 dell'Art. 12 dopo le parole "incidente nucleare" – qualsiasi incidente o una serie di incidenti" aggiungere "della stessa origine" ;

9. Al comma 10 dell'Art.12 dopo le parole "arrecati da un'incidente nucleare" aggiungere "o arrecati da un'incidente nucleare insieme a uno o piu' incidenti di altro tipo;

10. Al comma 4 dell'Art. 15 davanti alle parole "concordino una proroga" sostituire "le Parti" con "le parti" (con p minuscola) ed aggiungere "di questo Contratto o Accordo Esecutivo)";

11. Al comma 5 dell'Art. 15 dopo le parole "nel caso in cui" eliminare ";", nonche' la suddivisione in capoversi e la loro specificazione con e lettere a) e b).

Nel caso di assenso da parte italiana di quanto sopra esposto questo Ministero chiede a codesta Ambasciata di notificarglielo per iscritto. In tale caso le correzioni sopra indicate verranno considerate apportate nei testi russo ed italiano dell'Accordo in conformita' al punto 1 b) dell'articolo 79 della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati internazionali del 1969.

Il Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata d'Italia nella Federazione Russa i sensi della sua piu' alta considerazione.

Mosca, 7 maggio 2004

205-P-0248357
del 25-5-2004

NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Federazione Russa ed ha l'onore di fare riferimento alla Nota Verbale N. 2620/1edn, del 7 maggio 2004 del Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa (allegata alla presente Nota Verbale), concernente l'"Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Federazione russa nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla marina militare russa e della gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito", che risponde alla Nota Verbale N. 207/0164661, del 2 aprile 2004.

Il Ministero degli Affari Esteri ha l'onore di comunicare il proprio assenso sulle modifiche ai testi russo ed italiano dell'Accordo in questione, quali elencate nella Nota Verbale del Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa.

Pertanto, le correzioni in questione vengono considerate apportate nei testi russo ed italiano dell'Accordo sopra menzionato, in conformità al punto 1 b) dell'articolo 79 della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati internazionali del 1969.

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Federazione Russa e si avvale dell'occasione per rinnovarle i sensi dalla sua alta considerazione.

AMBASCIATA DELLA
FEDERAZIONE RUSSA
Via Gaeta, 5
00185 – Roma

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5432):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) il 19 novembre 2004.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VI, VIII, X e XI.
Esaminato dalla III commissione il 18 gennaio 2005, 3, 9 e 15 marzo 2005.
Esaminato in aula il 30 maggio 2005 e approvato il 31 maggio 2005.

Senato della Repubblica (atto n. 3471):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, l'8 giugno 2005, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 10ª e 13ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 14, 22 e 29 giugno 2005, 5 e 6 luglio 2005.
Esaminato in aula il 6 e 7 luglio 2005 e approvato il 28 luglio 2005.

05G0190

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 agosto 2005.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare la situazione di crisi socio-ambientale determinatasi nel territorio dei comuni di Cengio e Saliceto. (Ordinanza n. 3455).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 marzo 1999, relativo alla dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio dei comuni di Cengio (Savona) e Saliceto (Cuneo) in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000, con il quale il medesimo stato d'emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2002;

Visto il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 2002, con il quale il predetto stato d'emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2004;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2005, recante la proroga dello stato di emergenza nel territorio dei predetti comuni sino al 31 dicembre 2006, ed atteso che tale provvedimento è stato annullato, in sede giurisdizionale amministrativa di primo grado, relativamente alla disposta nomina del Commissario delegato;

Atteso che l'udienza di discussione del giudizio di merito in grado di appello risulta fissata per la data del 28 ottobre 2005, e che successivamente all'ordinanza 14 luglio 2005, del Consiglio di Stato che ha ritenuto di non ravvisare profili di pregiudizio dall'attuale assenza della figura commissariale, sono pervenute le note del 18 luglio 2005, di Syndial S.p.a. e del 27 luglio 2005, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con cui è stata rappresentata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'inevitabilità dei ritardi che andrebbero a riguardare le attività di bonifica all'interno del sito industriale e nella zona esterna di Pian Rocchetta, in conseguenza della situazione determinatasi;

Tenuto conto che l'attività di progettazione relativa al trasferimento dei rifiuti presenti nell'area di Pian Rocchetta e nella zona A1 dello stabilimento risulta interrotta;

Atteso che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con la citata nota del 27 luglio 2005, ha rappresentato, in particolare la gravità della situazione determinatasi nel sito di interesse nazionale di Cengio e Saliceto con riferimento, specificatamente, all'imminente stagione delle piogge;

Considerato che con la citata nota del 18 luglio 2005 della società Syndial, sono state rappresentate sopravvenienze fattuali esterne al quadro processuale prospettato in sede cautelare al Consiglio di Stato;

Atteso che l'accertata permanenza delle condizioni per la proroga dello stato di emergenza, già evidenziata dalle due regioni interessate in occasione dell'intesa raggiunta presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2005, determina la necessità di porre rimedio alla situazione di vacanza della figura commissariale, con una determinazione produttiva di effetti sino al termine del contenzioso giurisdizionale in atto;

Considerato che attualmente permane la necessità di tutelare adeguatamente la salute pubblica e l'ambiente dal pericolo di danni gravi ed irreparabili derivanti dall'arresto degli interventi di messa in sicurezza dei rifiuti industriali pericolosi presenti nell'area dello stabilimento ACNA, nella discarica di Pian Rocchetta e sulle sponde del fiume Bormida, a cui si aggiunge l'esigenza congiunta di accelerare i tempi per l'approvazione della caratterizzazione delle aree esterne al sito industriale, anche per evitare ulteriori ritardi;

Considerato poi che in ordine alla definizione dei poteri di intervento del Commissario delegato sono state emanate le ordinanze di protezione civile n. 2986 del 31 maggio 1999, concernente: «Interventi urgenti intesi a fronteggiare la situazione di emergenza derivante dalla situazione di crisi socio-ambientale dell'area riguardante il sito industriale dell'ACNA ricadente nei territori dei comuni di Cengio, in provincia di Savona, e Saliceto, in provincia di Cuneo e del fiume Bormida», nonché le ordinanze di protezione civile n. 3012 del 21 ottobre 1999, n. 3127 del 27 aprile 2001, n. 3232 del 24 luglio 2002, e l'art. 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3251 del 14 novembre 2002, sulle quali le regioni Liguria e Piemonte hanno espresso la prevista intesa;

Considerato, altresì, che risulta indispensabile nominare un Commissario delegato in possesso di adeguata esperienza e competenza, per assicurare il solo compimento di attività indifferibili ed adeguate a tutelare gli interessi primari delle collettività, tenuto conto di quanto prospettato nelle citate note della società Syndial e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sino all'esito del giudizio d'impugnazione pendente presso il Consiglio di Stato, e di cui è stata fissata l'udienza di discussione al 28 ottobre 2005;

Considerato, infine, che tale attività commissariale deve necessariamente essere compiuta in termini tali da assicurare da un lato omogeneità agli interventi di

tutela degli interessi pubblici coinvolti nell'emergenza in atto negli ambiti territoriali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2005, e, dall'altro, risultare motivata con riferimento specifico alla ricorrenza di preminenti circostanze aventi carattere d'urgenza e d'indispensabilità, senza possibilità di incidere definitivamente sul ricorrente quadro esigenziale, sì da consentire pienezza di tutela giurisdizionale, all'esito del contenzioso in atto, ai soggetti interessati;

Ritenuto che, per quanto precede, ed all'esito della riunione tenutasi in data 28 luglio 2005, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con i presidenti delle regioni interessate, che sia maggiormente opportuno e coerente per la situazione di criticita dì cui trattasi, nominare Commissario delegato per il periodo determinato testé citato nel presente provvedimento, il dott. Giuseppe Romano prefetto di Genova;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le ragioni indicate in premessa, il dott. Giuseppe Romano, Prefetto di Genova, è nominato Commissario delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri fino alla pronuncia del Consiglio di Stato, adito in sede di appello avverso la sentenza del TAR Liguria. Al predetto Commissario delegato spettano i poteri di carattere straordinario ed urgente contemplati nelle precedenti ordinanze di protezione civile, nei limiti di cui in motivazione inerenti al contesto critico in questione, nell'esercizio dei quali garantirà ogni opportuno raccordo con i presidenti delle regioni Liguria e Piemonte.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A08152

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 luglio 2005.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche di tabacco lavorato di provenienza UE - Previsione di ulteriori tipi di condizionamento di sigari e sigaretti di cui è ammessa la commercializzazione - Variazione di denominazione nonché radiazione di alcune marche di tabacco lavorato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni; concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2001 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati e successive integrazioni:

Viste le richieste presentate dalle ditte Gutab Sas, British American Tobacco Italia SpA, International Tobacco Agency Srl, Philip Morris Italia SpA, Maga Team Srl, Cigars & Tobacco Italy Srl e B.L.S. S.r.l. intese ad ottenere l'iscrizione nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati;

Considerata l'opportunità di prevedere ulteriori tipi di condizionamenti di tabacchi lavorati di cui è ammessa la circolazione;

Considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento di varie marche di tabacchi lavorati di provenienza UE, in conformità ai prezzi indicati nelle citate richieste, nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alle tabelle B e C allegate al predetto decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni;

Vista la richiesta della ditta Gallaher Italia Srl per il cambio di denominazione di alcune marche di tabacco lavorato;

Vista l'istanza della ditta Cigars & Tobacco Italy Srl per la radiazione dalla tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di sigari naturali;

Considerato che occorre provvedere in linea con le citate richieste;

Decreta:

Art. 1.

La lettera *c)* dell'art. 2 del decreto direttoriale 22 febbraio 2002, come modificato dall'art. 1 del decreto direttoriale 10 settembre 2004, è sostituita dalla seguente:

c) sigari e sigaretti: in scatole o involucri da 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 25 - 29 - 30 - 32 - 36 - 40 - 42 - 50 e 100 pezzi;

Art. 2.

Le seguenti marche di tabacco lavorato sono inquadrate nelle classificazioni stabilite dalle tabelle B e C, allegate al predetto decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, al prezzo di tariffa a fianco di ciascun prodotto indicato:

SIGARI E SIGARETTI

(TABELLA B)

Prodotti Esteri

(Marche di provenienza UE)

SIGARI NATURALI	**Euro Kg. conv.le**	**Conf.**	**Euro Conf.**
AVO LE 05	1.980,00	20	198,00
CAO KARMA SUTRA SPLASH PETIT CORONA	600,00	25	75,00
CAO KARMA SUTRA SPLASH PETIT CORONA	600,00	1	3,00
CAO KARMA SUTRA SPLASH ROBUSTO	960,00	20	96,00
CAO KARMA SUTRA SPLASH ROBUSTO	960,00	1	4,80
CARLOS TORANO PURITOS EXODUS 1959	400,00	10	20,00
CARLOS TORANO PURITOS RESERVA SELECTA	400,00	10	20,00
CICERO CRIOLLO IMPERIUM TORPEDITO	720,00	25	90,00
CICERO CRIOLLO IMPERIUM VICESIMOS	640,00	50	160,00
CUESTA REY CENTRO FINO BELICOSO N.11	1.360,00	10	68,00
CUESTA REY CENTRO FINO BELICOSO N.11	1.360,00	1	6,80
CUESTA REY CENTRO FINO ROBUSTO N.7	1.300,00	10	65,00
CUESTA REY CENTRO FINO ROBUSTO N.7	1.300,00	1	6,50
DAVIDOFF CIGAR ASSORTMENT MILLENNIUM BLEND	2.600,00	4	52,00
DAVIDOFF ENTREACTO	1.200,00	1	6,00
DAVIDOFF ENTREACTO	1.200,00	4	24,00
DAVIDOFF ENTREACTO	1.200,00	20	120,00
DAVIDOFF PIRAMIDES MILLENNIUM BLEND	3.200,00	1	16,00
DAVIDOFF PIRAMIDES MILLENNIUM BLEND	3.200,00	4	64,00
DAVIDOFF PIRAMIDES MILLENNIUM BLEND	3.200,00	10	160,00
DAVIDOFF ROBUSTO TUBOS MILLENNIUM BLEND	2.800,00	3	42,00
DAVIDOFF ROBUSTO TUBOS MILLENNIUM BLEND	2.800,00	1	14,00
DAVIDOFF ROBUSTO TUBOS MILLENNIUM BLEND	2.800,00	20	280,00

SIGARI NATURALI

	Euro Kg. conv.le	Conf.	Euro Conf.
DUNHILL SIGNED RANGE CIGAR - 20 TUBED CORONAS	2.000,00	20	200,00
FLOR DE SELVA CHURCHILL	1.700,00	25	212,50
FLOR DE SELVA CHURCHILL SEMANARIO	1.800,00	7	63,00
FLOR DE SELVA CORONA	1.500,00	25	187,50
FLOR DE SELVA CORONA SEMANARIO	1.600,00	7	56,00
FLOR DE SELVA DOBLE CORONA	1.800,00	25	225,00
FLOR DE SELVA FINO	1.400,00	25	175,00
FLOR DE SELVA FINO SEMANARIO	1.500,00	7	52,50
FLOR DE SELVA PANATELA	840,00	25	105,00
FLOR DE SELVA PETIT CORONA	1.100,00	25	137,50
FLOR DE SELVA PETIT CORONA SEMANARIO	1.200,00	7	42,00
FLOR DE SELVA ROBUSTO	1.300,00	25	162,50
FLOR DE SELVA ROBUSTO SEMANARIO	1.400,00	7	49,00
FLOR DE SELVA ROBUSTO TUBOS	1.320,00	25	165,00
INDEPENDENCIA BELICOSOS	680,00	25	85,00
INDEPENDENCIA BELICOSOS	680,00	1	3,40
INDEPENDENCIA N.4	560,00	25	70,00
INDEPENDENCIA N.4	560,00	1	2,80
INDEPENDENCIA ROBUSTO	600,00	25	75,00
INDEPENDENCIA ROBUSTO	600,00	1	3,00
LA AURORA AURORA PREFERIDOS	4.000,00	5	100,00
LA AURORA AURORA PREFERIDOS	4.000,00	1	20,00
LA AURORA ROBUSTO SELECTION	1.000,00	5	25,00
MACANUDO MILLE MIGLIA	200,00	100	100,00
MACANUDO MILLE MIGLIA	200,00	5	5,00

SIGARI ALTRI

	Euro Kg. conv.le	Conf.	Euro Conf.
VASCO DA GAMA CORONA N.2 VANILLA	180,00	5	4,50

SIGARETTI NATURALI

	Euro Kg. conv.le	Conf.	Euro Conf.
DOUGALL'S SPECIAL CHEROOTS	200,00	5	2,50
DOUGALL'S SPECIAL COLLECTION	40,00	2	0,20
FLOR DE SELVA PETIT CIGARE	300,00	20	15,00
SALSA BLACK CHERRY SPECIAL	16,00	1	0,04

TABACCO DA FUMO TRINCIATO

(TABELLA C)

Prodotti Esteri

(Marche di provenienza UE)

TABACCO DA FUMO PER SIGARETTE	Euro Kg. conv.le	Conf. Gr.	Euro Conf.
CHESTERFIELD ROLL YOUR OWN	95,00	30	2,85
HARVEST CHERRY	97,50	40	3,90
HARVEST COFFEE	97,50	40	3,90
HARVEST VANILLA	97,50	40	3,90
SAMSON VIRGINIA BLEND 81	97,50	40	3,90
SAMSON VIRGINIA MINI BLEND 81	60,00	12,5	0,75

TABACCO DA FUMO PER PIPA	Euro Kg. conv.le	Conf. Gr.	Euro Conf.
PAUL OLSEN MY OWN BLEND H.C.ANDERSEN	260,00	100	26,00

Art. 3.

La denominazione delle seguenti marche di sigarette è così modificata:

da MEMPHIS SKY BLUE 100 a MEMPHIS ORIGINAL BLUE 100s;

da MEMPHIS STRATO-BLUE a MEMPHIS ORIGINAL SILVER;

da MEMPHIS BLUE a MEMPHIS ORIGINAL RED;

da MEMPHIS SKY BLUE a MEMPHIS ORIGINAL BLUE.

Le scorte delle suindicate marche, già fabbricate alla data del presente decreto, saranno vendute fino ad esaurimento delle stesse.

Art. 4.

Le seguenti marche di sigari naturali sono radiate dalla tariffa di vendita al pubblico:

ARISTOFF BLACK CHURCHILL GENUINE CAMEROON WRAPPER	Confezione da 1 pezzo
ARISTOFF BLACK CORONA GENUINE CAMEROON WRAPPER	Confezione da 1 pezzo
ARISTOFF BLACK ROBUSTO GENUINE CAMEROON WRAPPER	Confezione da 1 pezzo
BAUZA" FABULOSOS	Confezione da 25 pezzi
BAUZA" FABULOSOS	Confezione da 1 pezzo
BAUZA" GRECOS N. 4	Confezione da 25 pezzi
BAUZA" GRECOS N. 4	Confezione da 1 pezzo
BAUZA" MEDALLA DE ORO N. 1	Confezione da 25 pezzi
BAUZA" MEDALLA DE ORO N. 1	Confezione da 1 pezzo
BAUZA" PETIT CORONA	Confezione da 25 pezzi
BAUZA" PETIT CORONA	Confezione da 1 pezzo
BAUZA" PYRAMIDS	Confezione da 25 pezzi
BAUZA" PYRAMIDS	Confezione da 1 pezzo
BAUZA" ROBUSTOS	Confezione da 25 pezzi
BAUZA" ROBUSTOS	Confezione da 1 pezzo
INDIAN TABAC CIGARS CO. CLASSIC ARROW	Confezione da 25 pezzi
INDIAN TABAC CIGARS CO. CLASSIC ARROW	Confezione da 1 pezzo
INDIAN TABAC CIGARS CO. WARRIOR	Confezione da 1 pezzo
INDIAN TABAC CIGARS CO.CAMEROON LEGEND GORILLA NATURAL	Confezione da 1 pezzo

INDIAN TABAC CIGARS CO.CAMEROON LEGEND PERFECTO	Confezione da 1 pezzo
INDIAN TABAC CIGARS CO.CAMEROON LEGEND PERFECTO GRANDE	Confezione da 1 pezzo
LA TRADICION PERDOMO RESERVE N.4	Confezione da 25 pezzi
LA TRADICION PERDOMO RESERVE N.4	Confezione da 1 pezzo
LA TRADICION PERDOMO RESERVE N.5	Confezione da 25 pezzi
LA TRADICION PERDOMO RESERVE N.5	Confezione da 1 pezzo
LA TRADICION ROSADO CORONA	Confezione da 25 pezzi
LA TRADICION ROSADO CORONA	Confezione da 1 pezzo
LA TRADICION ROSADO LANCERO	Confezione da 25 pezzi
LA TRADICION ROSADO LANCERO	Confezione da 1 pezzo
LA TRADICION ROSADO ROBUSTO	Confezione da 25 pezzi
LA TRADICION ROSADO ROBUSTO	Confezione da 1 pezzo
MONTESINO BELICOSO MAGNUM	Confezione da 25 pezzi
MONTESINO BELICOSO MAGNUM	Confezione da 1 pezzo
MONTESINO DIPLOMATICOS	Confezione da 25 pezzi
MONTESINO DIPLOMATICOS	Confezione da 1 pezzo
MONTESINO ROBUSTOS	Confezione da 25 pezzi
MONTESINO ROBUSTOS	Confezione da 1 pezzo
MONTESINO SUPER BELICOSO	Confezione da 25 pezzi
MONTESINO SUPER BELICOSO	Confezione da 1 pezzo
MONTESINO TOROS	Confezione da 25 pezzi
MONTESINO TOROS	Confezione da 1 pezzo
PADRON 1964 ANNIVERSARY SERIES MADURO	Confezione da 5 pezzi
PADRON 1964 ANNIVERSARY SERIES NATURAL	Confezione da 5 pezzi
PERDOMO 2 CAMEROON ENTERO	Confezione da 24 pezzi
PERDOMO 2 CAMEROON ENTERO	Confezione da 1 pezzo
PERDOMO 2 MADURO DESCARTES	Confezione da 24 pezzi
PERDOMO 2 MADURO DESCARTES	Confezione da 1 pezzo
PERDOMO 2 MADURO ENTERO	Confezione da 24 pezzi
PERDOMO 2 MADURO ENTERO	Confezione da 1 pezzo
PERDOMO 2 MADURO EXPONENTE	Confezione da 24 pezzi
PERDOMO 2 MADURO EXPONENTE	Confezione da 1 pezzo
PERDOMO 2 MILENARIO	Confezione da 24 pezzi
PERDOMO 2 RHOMBUS	Confezione da 24 pezzi
PERDOMO 2 TORFECTO	Confezione da 24 pezzi
SANTIAGO CORONA	Confezione da 25 pezzi
SANTIAGO CORONA	Confezione da 1 pezzo
SANTIAGO ESPECIALES	Confezione da 25 pezzi
SANTIAGO ESPECIALES	Confezione da 1 pezzo
SANTIAGO ROBUSTO	Confezione da 25 pezzi
SANTIAGO ROBUSTO	Confezione da 1 pezzo

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2005

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 254

05A08194

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 1° agosto 2005.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, per un impegno di spesa pari a € 351.139,00.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297 «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 che disciplinano la presentazione e selezione di progetti di ricerca e formazione;

Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato di cui all'art. 7 del predetto decreto legislativo, e successive modifiche e integrazioni;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nelle riunioni del 14 dicembre 2004 e riportate nel rispettivo resoconto sommario;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Tenuto conto delle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'esercizio 2005;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. I seguenti progetti di ricerca sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura, le modalità e le condizioni indicate, per ciascuno, nelle schede allegate al presente decreto (allegato 1).

Art. 2.

1. Gli interventi, di cui al presente decreto, sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Nello svolgimento delle attività progettuali i costi di ciascun progetto, di cui al presente decreto, sostenuti fuori dall'ob. 1, non potranno superare il 25% del costo totale del progetto.

4. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

5. La durata dei finanziamenti è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni decorrente dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento e utilizzo fino ad massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto.

Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

6. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

7. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 5.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in € 351.139,00 ripartita in € 203.291,00 nella forma di contributo nella spesa ed € 147.848,00 nella forma di credito agevolato e graveranno sulle disponibilità del Fondo agevolazioni per la ricerca per l'anno 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO 1

Legge 297/1999 Art. 8 • Protocollo N. 9038/F

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 9038/F del 30/10/2003 Comitato del 14/12/2004

• Progetto di Formazione

Titolo: Corso di specializzazione finalizzato all''acquisizione di competenze professionali in tema di metodologie diagnostiche e tecnologie avanzate per la qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari.

Inizio: 01/06/2004

Durata Mesi: 13

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Neotron S.p.A.

S. MARIA DI MUGNANO (MO)

• Costo Totale ammesso Euro 369.620,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

• Formazione

Eleggibile lettera a)	€	369.620,00
Eleggibile lettera c)	€	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€	0,00
Non Eleggibile	€	0,00
Extra UE	€	0,00
Totale	€	369.620,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• FORMAZIONE	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata (*)	Credito Agevolato nella misura sotto indicata (*)
Eleggibile lettera a)	55 %	40 %
Eleggibile lettera c)	50 %	45 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	45 %	50 %
Non Eleggibile	45 %	50 %
Extra UE	45 %	50 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate:
20 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

Legge 297/1999 Art. 8 • Protocollo N. 9038/F

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa	fino a Euro	203.291,00
Credito agevolato	fino a Euro	147.848,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

05A08148

DECRETO 1° agosto 2005.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per un impegno di spesa pari a € 25.976.286,21.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 che disciplinano la presentazione e selezione di progetti di ricerca e formazione;

Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato di cui all'art. 7 del predetto decreto legislativo, e successive modifiche e integrazioni;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nelle riunioni del 10 febbraio 2004, 23 marzo 2004, 13 aprile 2005, 11 maggio 2004, 8 giugno 2004, 9 novembre 2004 e 14 dicembre 2004, e riportate nei rispettivi resoconti sommari;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Tenuto conto delle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'esercizio 2005;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. I seguenti progetti di ricerca sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura, le modalità e le condizioni indicate, per ciascuno, nelle schede allegate al presente decreto (allegato 1).

Art. 2.

1. Gli interventi, di cui al presente decreto, sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Nello svolgimento delle attività progettuali i costi di ciascun progetto, di cui al presente decreto, sostenuti fuori dall'ob. 1, non potranno superare il 25% del costo totale del progetto.

4. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

5. La durata dei finanziamenti è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni decorrente dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento e utilizzo fino ad massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto.

Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

6. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

7. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 5.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in € 25.976.286,21 ripartita in € 12.657.712,25 nella forma di contributo nella spesa ed € 13.318.573,96 nella forma di credito agevolato e graveranno sulle disponibilità del Fondo agevolazioni per la ricerca per l'anno 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO 1

Legge 297/1999 Art. 9 • Protocollo N. 12873

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 12873 del 14/12/2002 Comitato del 10/02/2004

• Progetto di Ricerca

Titolo: Sviluppo di peptidi biologicamente attivi per la diagnosi e terapia delle proliferazioni neoplastiche delle cellule B

Inizio: 01/10/2003

L'ammissibilità delle spese per la progettazione e studi di fattibilità decorre dai 12 mesi precedenti la data del protocollo sopra indicata

Durata Mesi: 36

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Italsistemi S.R.L.
CROTONE

• Progetto di Formazione

Titolo: Corso di formazione per "Responsabile del settore di Ricerca & Sviluppo in Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche

Inizio: 01/10/2003

Durata Mesi: 12

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Italsistemi S.R.L.
CROTONE (KR)

• Costo Totale ammesso	Euro	6.426.650,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	5.734.650,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	0,00
- di cui Attività di Formazione	Euro	692.000,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	• Ricerca			• Formazione
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 5.734.650,00	€ 0,00	€ 5.734.650,00	€ 692.000,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 5.734.650,00	€ 0,00	€ 5.734.650,00	€ 692.000,00

Legge 297/1999 Art. 9 • Protocollo N. 12873

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	50 %	35 %	50 %	45 %
Eleggibile lettera c)	50 %	35 %	50 %	45 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	45 %	30 %	55 %	50 %
Non Eleggibile	45 %	30 %	55 %	50 %
Extra UE	45 %	30 %	55 %	50 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)
10 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• FORMAZIONE	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata **	CreditoAgevolato nella misura sotto indicata **
Eleggibile lettera a)	55 %	40 %
Eleggibile lettera c)	50 %	45 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	45 %	50 %
Non Eleggibile	45 %	50 %
Extra UE	45 %	50 %

** tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate:
20 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a Euro	3.247.925,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	2.867.325,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	380.600,00
Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto interessi sul finanziamento	fino a Euro	3.144.125,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	2.867.325,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	276.800,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 9 • Protocollo N. 13225

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 13225 del 19/12/2002 Comitato del 08/06/2004
- Progetto di Ricerca

Titolo: Sviluppo di microchips a proteine per la rilevazione di markers di interesse diagnostico.

Inizio: 07/04/2004

L'ammissibilità delle spese per la progettazione e studi di fattibillità decorre dai 12 mesi precedenti la data del protocollo sopra indicata

Durata Mesi: 36

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

TECHNOBIOCHIP S.C.R.L. - SOCIETA' DI RICERCA INDUSTRIALE AVANZATA
MARCIANA MARINA

- Progetto di Formazione

Titolo: Sviluppo di microchips a proteine per la rilevazione di markers di interesse diagnostico.

Inizio: 07/04/2004

Durata Mesi: 30

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

TECHNOBIOCHIP S.C.R.L. - SOCIETA' DI RICERCA INDUSTRIALE AVANZATA
MARCIANA MARINA (LI)

• Costo Totale ammesso	Euro	2.081.156,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	1.225.811,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	597.345,00
- di cui Attività di Formazione	Euro	258.000,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	• Ricerca			• Formazione
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 1.086.175,00	€ 429.781,00	€ 1.515.956,00	€ 193.500,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 139.636,00	€ 167.564,00	€ 307.200,00	€ 64.500,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 1.225.811,00	€ 597.345,00	€ 1.823.156,00	€ 258.000,00

Legge 297/1999 Art. 9 • Protocollo N. 13225

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	45 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	40 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	35 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	35 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	35 %	20 %	65 %	60 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)
10 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

• FORMAZIONE	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata **	CreditoAgevolato nella misura sotto indicata **
Eleggibile lettera a)	55 %	40 %
Eleggibile lettera c)	50 %	45 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	45 %	50 %
Non Eleggibile	45 %	50 %
Extra UE	45 %	50 %

** tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate:
20 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a Euro	835.548,45
• di cui per Ricerca	fino a Euro	700.098,45
• di cui per Formazione	fino a Euro	135.450,00
Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto interessi sul finanziamento	fino a Euro	1.113.238,55
• di cui per Ricerca	fino a Euro	1.003.588,55
• di cui per Formazione	fino a Euro	109.650,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

La prima erogazione delle agevolazioni (per ricerca e formazione) a stato d'avanzamento è subordinata al completamento del previsto nuovo centro di ricerca derivante dalla delocalizzazione e dall'ampliamento dell'attuale struttura di ricerca situata sull'Isola d'Elba.

Legge 297/1999 Art. 9 • Protocollo N. 80

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 80 del 07/01/2003 Comitato del 13/04/2005
- Progetto di Ricerca

Titolo: CNOS: CoNOscenza per lo Sviluppo e manutenzione rapida.

Inizio: 07/04/2003

L'ammissibilità delle spese per la progettazione e studi di fattibilità decorre dai 12 mesi precedenti la data del protocollo sopra indicata

Durata Mesi: 24

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

ABACO INFORMATION SERVICE SRL
Molfetta

- Progetto di Formazione

Titolo: Tecnologie per processi software basati su componenti e sullo sfruttamento delle conoscenze.

Inizio: 02/04/2003

Durata Mesi: 12

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

ABACO INFORMATION SERVICE SRL
Molfetta (BA)

• Costo Totale ammesso	Euro	3.033.025,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	1.702.365,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	949.160,00
- di cui Attività di Formazione	Euro	381.500,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	• Ricerca			• Formazione
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 1.702.365,00	€ 949.160,00	€ 2.651.525,00	€ 381.500,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 1.702.365,00	€ 949.160,00	€ 2.651.525,00	€ 381.500,00

Legge 297/1999 Art. 9 • Protocollo N. 80

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	50 %	35 %	50 %	45 %
Eleggibile lettera c)	50 %	35 %	50 %	45 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	45 %	30 %	55 %	50 %
Non Eleggibile	45 %	30 %	55 %	50 %
Extra UE	45 %	30 %	55 %	50 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)
10 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• FORMAZIONE	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata **	CreditoAgevolato nella misura sotto indicata **
Eleggibile lettera a)	55 %	40 %
Eleggibile lettera c)	50 %	45 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	45 %	50 %
Non Eleggibile	45 %	50 %
Extra UE	45 %	50 %

** tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate:
20 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a Euro	1.393.213,50
• di cui per Ricerca	fino a Euro	1.183.388,50
• di cui per Formazione	fino a Euro	209.825,00
Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto interessi sul finanziamento	fino a Euro	1.430.904,50
• di cui per Ricerca	fino a Euro	1.278.304,50
• di cui per Formazione	fino a Euro	152.600,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 9 • Protocollo N. 1021

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 1021 del 05/02/2003 Comitato del 09/11/2004

• Progetto di Ricerca

Titolo: "Progettazione e realizzazione di un sistema embedder per la pianificazione e il controllo delle attività produttive e di manutenzione." - Juppiter

Inizio: 02/02/2004

L'ammissibilità delle spese per la progettazione e studi di fattibillità decorre dai 12 mesi precedenti la data del protocollo sopra indicata

Durata Mesi: 30

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Uniplan Software S.R.L.
SCAFATI

Mexall Sistemi S.R.L.
SCAFATI (SA)

• Progetto di Formazione

Titolo: Corso di formazione per ricercatori ed addetti al settore software industriale.

Inizio: 01/03/2004

Durata Mesi: 7

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Uniplan Software S.R.L.
SCAFATI (SA)

• Costo Totale ammesso	Euro	1.303.200,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	671.640,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	389.080,00
- di cui Attività di Formazione	Euro	242.480,00
al netto di recuperi pari a	Euro	50.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	• Ricerca			• Formazione
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 671.640,00	€ 389.080,00	€ 1.060.720,00	€ 242.480,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 671.640,00	€ 389.080,00	€ 1.060.720,00	€ 242.480,00

Legge 297/1999 Art. 9 • Protocollo N. 1021

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	45 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	40 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	35 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	35 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	35 %	20 %	65 %	60 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)
10 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

• FORMAZIONE	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata **	CreditoAgevolato nella misura sotto indicata **
Eleggibile lettera a)	55 %	40 %
Eleggibile lettera c)	50 %	45 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	45 %	50 %
Non Eleggibile	45 %	50 %
Extra UE	45 %	50 %

** tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate:
20 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a Euro	552.326,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	418.962,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	133.364,00
Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto interessi sul finanziamento	fino a Euro	660.934,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	563.942,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	96.992,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 9 • Protocollo N. 1673

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 1673 del 24/02/2003 Comitato del 14/12/2004
- Progetto di Ricerca

Titolo: C.R.E.S.Co.M.A. - Centro di Ricerca di Eccellenza per la Sperimentazione e definizione di nuovi sistemi analitici per il Controllo di Matrici Ambientali ed alimentari

Inizio: 01/09/2004

L'ammissibilità delle spese per la progettazione e studi di fattibilità decorre dai 12 mesi precedenti la data del protocollo sopra indicata

Durata Mesi: 36

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

COOPERATIVA NAUTILUS S.C.R.L.
VIBO VALENTIA

- Progetto di Formazione

Titolo: Formazione di figure professionali specializzate nel controllo delle matrici ambientali ed alimentari e nella valutazione dei sistemi di qualità finalizzati alla rintracciabilità ed alla sicurezza delle produzioni

Inizio: 01/09/2004

Durata Mesi: 24

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

COOPERATIVA NAUTILUS S.C.R.L.
VIBO VALENTIA (VV)

• Costo Totale ammesso	Euro	7.470.000,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	5.701.920,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	948.080,00
- di cui Attività di Formazione	Euro	820.000,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	• Ricerca			• Formazione
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 5.701.920,00	€ 948.080,00	€ 6.650.000,00	€ 820.000,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 5.701.920,00	€ 948.080,00	€ 6.650.000,00	€ 820.000,00

Legge 297/1999 Art. 9 • Protocollo N. 1673

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	50 %	35 %	50 %	45 %
Eleggibile lettera c)	50 %	35 %	50 %	45 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	45 %	30 %	55 %	50 %
Non Eleggibile	45 %	30 %	55 %	50 %
Extra UE	45 %	30 %	55 %	50 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)
10 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• FORMAZIONE	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata **	CreditoAgevolato nella misura sotto indicata **
Eleggibile lettera a)	55 %	40 %
Eleggibile lettera c)	50 %	45 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	45 %	50 %
Non Eleggibile	45 %	50 %
Extra UE	45 %	50 %

** tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate:
20 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a Euro	3.633.788,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	3.182.788,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	451.000,00
Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto interessi sul finanziamento	fino a Euro	3.605.596,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	3.277.596,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	328.000,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 9 • Protocollo N. 4788

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 4788 del 03/06/2003 Comitato del 11/05/2004

• Progetto di Ricerca

Titolo: Nuovo processo di sterilizzazione mediante uso del biossido di cloro (ClO2) in fase gassosa applicabile a dispositivi medici e apparecchiature in ambito ospedaliero ed industriale

Inizio: 01/06/2003

L'ammissibilità delle spese per la progettazione e studi di fattibillità decorre dai 12 mesi precedenti la data del protocollo sopra indicata

Durata Mesi: 36

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

BIOSTER S.R.L.
TREZZO SULL'ADDA

• Progetto di Formazione

Titolo: Corso per ricercatori relativo alla proprietà e utilizzo del biossido di cloro

Inizio: 07/09/2003

Durata Mesi: 5

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

BIOSTER S.R.L.
TREZZO SULL'ADDA (MI)

• Costo Totale ammesso	Euro	2.021.804,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	1.139.460,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	857.464,00
- di cui Attività di Formazione	Euro	24.880,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	• Ricerca			• Formazione
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 1.114.460,00	€ 603.760,00	€ 1.718.220,00	€ 24.880,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 25.000,00	€ 253.704,00	€ 278.704,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 1.139.460,00	€ 857.464,00	€ 1.996.924,00	€ 24.880,00

Legge 297/1999 Art. 9 • Protocollo N. 4788

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• **RICERCA**	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	45 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	40 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	35 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	35 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	35 %	20 %	65 %	60 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)
10 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

• **FORMAZIONE**	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata **	CreditoAgevolato nella misura sotto indicata **
Eleggibile lettera a)	35 %	60 %
Eleggibile lettera c)	30 %	65 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	25 %	70 %
Non Eleggibile	25 %	70 %
Extra UE	25 %	70 %

** tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate:
20 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a Euro	750.833,80
• di cui per Ricerca	fino a Euro	742.125,80
• di cui per Formazione	fino a Euro	8.708,00
Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto interessi sul finanziamento	fino a Euro	1.098.233,41
• di cui per Ricerca	fino a Euro	1.083.305,41
• di cui per Formazione	fino a Euro	14.928,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 9 • Protocollo N. 5199

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 5199 del 18/06/2003 Comitato del 23/03/2004
- Progetto di Ricerca

  Titolo: MICROTECH: Ricerca industriale per la realizzazione di un motore miniaturizzato per applicazioni spaziali.

  Inizio: 01/10/2003

  L'ammissibilità delle spese per la progettazione e studi di fattibilità decorre dai 12 mesi precedenti la data del protocollo sopra indicata

  Durata Mesi: 36

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

  Carlo Gavazzi Space S.p.A.
  MILANO

- Progetto di Formazione

  Titolo: Formazione di ricercatori specializzati in micro e nanotecnologie per applicazioni spaziali.

  Inizio: 01/10/2003

  Durata Mesi: 24

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

  Carlo Gavazzi Space S.p.A.
  MILANO (MI)

- Costo Totale ammesso Euro 4.817.500,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 2.710.350,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 1.350.150,00
  - di cui Attività di Formazione Euro 757.000,00

  al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	• Ricerca			• Formazione
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 2.710.350,00	€ 1.350.150,00	€ 4.060.500,00	€ 757.000,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 2.710.350,00	€ 1.350.150,00	€ 4.060.500,00	€ 757.000,00

Legge 297/1999 Art. 9 • Protocollo N. 5199

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	50 %	35 %	50 %	45 %
Eleggibile lettera c)	50 %	35 %	50 %	45 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	45 %	30 %	55 %	50 %
Non Eleggibile	45 %	30 %	55 %	50 %
Extra UE	45 %	30 %	55 %	50 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)
10 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• FORMAZIONE	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata **	CreditoAgevolato nella misura sotto indicata **
Eleggibile lettera a)	55 %	40 %
Eleggibile lettera c)	50 %	45 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	45 %	50 %
Non Eleggibile	45 %	50 %
Extra UE	45 %	50 %

** tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate:
20 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a Euro	2.244.077,50
• di cui per Ricerca	fino a Euro	1.827.727,50
• di cui per Formazione	fino a Euro	416.350,00
Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto interessi sul finanziamento	fino a Euro	2.265.542,50
• di cui per Ricerca	fino a Euro	1.962.742,50
• di cui per Formazione	fino a Euro	302.800,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

05A08151

DECRETO 1° agosto 2005.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, per un impegno di spesa pari a € 2.095.535,16.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del Fondo predetto siano affidate al comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297 «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per, il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nelle riunioni del 23 marzo 2005 di cui al resoconto sommario;

Vista la circolare prot. n. 760/ric. del 29 dicembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 2000, recante: «Disciplina transitoria delle attività di sostegno nazionale alla ricerca industriale di cui al decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954 (legge n. 146/1982), nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di attuazione del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale del 12 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 dicembre 2003 e riguardante tra l'altro la sospensione delle attività istruttorie delle domande di finanziamento pervenute ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954;

Tenuto conto del decreto ministeriale del 17 marzo 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° aprile 2003 concernente la conclusione del periodo di sospensione delle attività istruttorie, relativamente alle domande pervenute a valere sugli articoli 4, 5, 6 e 11 del decreto 8 agosto 1997, n. 954;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Viste le disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2005;

Considerato che per il progetto proposto per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Decreta:

Art. 1.

Il seguente progetto di ricerca è ammesso agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura, le modalità e le condizioni indicate, nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1).

Art. 2.

Condizioni generali

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

2. Per il progetto di cui al presente decreto il tasso di interesse da applicare al finanziamento agevolato è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

3. La durata del finanziamento è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno solare) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto.

Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

4. La durata dei progetti potrà essere maggiorata fino a dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 3.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, disposto ai sensi della legge n. 1089/1968 e successive modifiche e integrazioni, sono determinate complessivamente in € 2.095.535,16 ripartita in € 261.941,91 nella forma di contributo nella spesa, € 1.833.593,25 nella forma di credito agevolato e graveranno sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO 1

D.M. 954/1997 Art.4 • Protocollo N. 7658

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 7658 del 14/10/1998 Comitato del 23/03/2005

• Progetto di Ricerca

Titolo: Motore a quattro tempi con carica stratificata e dimensioni contenute

Inizio: 01/03/1999

Durata Mesi: 29

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del: 14/10/1998

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

MV AGUSTA MOTOR S.P.A.
VARESE (VA)

• Costo Totale ammesso Euro 2.619.419,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 0,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 2.619.419,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 2.619.419,00	€ 2.619.419,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 0,00	€ 2.619.419,00	€ 2.619.419,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	30 %	20 %	65 %	60 %
Eleggibile lettera c)	25 %	15 %	70 %	65 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	20 %	10 %	75 %	70 %
Non Eleggibile	20 %	10 %	75 %	70 %
Extra UE	20 %	10 %	75 %	70 %

D.M. 954/1997 Art.4 • Protocollo N. 7658

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	261.941,91
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	1.833.593,25

Sezione D - Condizioni Specifiche

05A08150

DECRETO 1º agosto 2005.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per un impegno di spesa pari a € 949.900,00.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Vista il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante: «Modifiche alla legge 1º marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297 «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1997, n. 629, recante «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992»;

Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi del predetto decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629 ed i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nella riunione del 22 giugno 2005 e riportate nel rispettivo resoconto sommario;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Tenuto conto delle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'esercizio 2005;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. I seguenti progetti di ricerca sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura, le modalità e le condizioni indicate, per ciascuno, nelle schede allegate al presente decreto (allegato 1).

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

2. Per i progetti di cui al presente decreto il tasso di interesse da applicare al finanziamento agevolato è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

La durata del finanziamento è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno solare) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto di ricerca. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto.

Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in € 949.900,00 ripartita in € 213.500,00 nella forma di contributo nella spesa ed € 736.400,00 nella forma di credito agevolato e graveranno sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2005 destinate alle aree depresse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º agosto 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO 1

D.M. 629/1997 Art.4 Protocollo N. S557-P

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. S557-P del 04/12/2000 Comitato del 22/06/2005
- Progetto di Ricerca

  Titolo: Miglioramento qualitativo dei prodotti DE CECCO

  Inizio: 02/01/2003

  Durata Mesi: 36

  L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del: 04/12/2000
- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

  F.lli de Cecco di Filippo Fara San Martino S.p.A.

  FARA SAN MARTINO (CH)

- Costo Totale ammesso Euro 1.091.000,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 514.000,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 577.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 26.000,00	€ 0,00	€ 26.000,00
Eleggibile lettera c)	€ 431.000,00	€ 577.000,00	€ 1.008.000,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 57.000,00	€ 0,00	€ 57.000,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 514.000,00	€ 577.000,00	€ 1.091.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	30 %	20 %	65 %	60 %
Eleggibile lettera c)	25 %	15 %	70 %	65 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	20 %	10 %	75 %	70 %
Non Eleggibile	0 %	0 %	0 %	0 %
Extra UE	0 %	0 %	0 %	0 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.

D.M. 629/1997 Art.4 Protocollo N. S557-P

- Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	213.500,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	736.400,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

05A08149

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 4 agosto 2005.

Approvazione del modello per la «Comunicazione relativa al regime di determinazione della base imponibile delle imprese marittime, di cui agli articoli da 155 a 161 del testo unico delle imposte sui redditi», con le relative istruzioni per la compilazione.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. Approvazione del modello per la «Comunicazione relativa al regime di determinazione della base imponibile delle imprese marittime di cui agli articoli da 155 a 161 del testo unico delle imposte sui redditi», con le relative istruzioni per la compilazione.

1.1. È approvato, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 4 luglio 2005, il modello per la «Comunicazione relativa al regime di determinazione della base imponibile delle imprese marittime di cui agli articoli da 155 a 161 del testo unico delle imposte sui redditi», con le relative istruzioni per la compilazione, annessi al presente provvedimento.

1.2. Il modello di cui al punto 1.1 è composto da un frontespizio, contenente i dati relativi alla società o ente armatore, al rappresentante firmatario della comunicazione, alle società del gruppo per le quali sussista il rapporto di controllo di cui all'art. 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, la sottoscrizione del rappresentante firmatario della comunicazione e l'impegno alla presentazione telematica da parte dell'intermediario incaricato della trasmissione.

2. Modalità di presentazione, reperibilità e autorizzazione alla stampa del modello.

2.1. Il modello di comunicazione di cui al punto 1 è presentato in via telematica, direttamente o tramite soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all'art. 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni. La prova della presentazione è costituita dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuto ricevimento della comunicazione.

2.2. La trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di comunicazione di cui al punto 1 è effettuata utilizzando il prodotto di gestione denominato «Tonnage Tax», che è reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate nel sito Internet www.agenzia entrate.gov.it

2.3. È fatto, comunque, obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all'art. 3, commi 2-*bis* e 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, di rilasciare all'interessato la comunicazione di cui al punto 1 su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento, contenente l'impegno a trasmettere la stessa in via telematica, nonché copia della ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle entrate quale prova dell'avvenuta presentazione.

2.4. Il modello di cui al punto 1 è reso disponibile gratuitamente in formato elettronico e può essere prelevato dai siti Internet: www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it. Il medesimo modello può essere altresì prelevato da altri siti Internet a condizione che sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente provvedimento.

2.5. Il modello di cui al punto 1 può essere riprodotto con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello stesso nel tempo.

Motivazioni.

Il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, di attuazione della riforma dell'imposizione sul reddito delle società, all'art. 1 ha modificato il testo unico delle imposte sui redditi (di seguito: «TUIR»), introducendo, tra l'altro, agli articoli da 155 a 161, un regime opzionale di determinazione forfetaria del reddito imponibile delle imprese marittime (di seguito: «tonnage tax»).

Inoltre, secondo quanto stabilito dall'art. 161 del TUIR, con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 4 luglio 2005 (di seguito: «decreto»), sono state adottate le disposizioni applicative del citato regime di determinazione forfetaria.

In particolare, l'opzione per il predetto regime deve essere comunicata all'Agenzia delle entrate secondo le modalità adottate con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, può essere rinnovata ed è irrevocabile per dieci esercizi sociali.

L'opzione deve essere esercitata entro il termine previsto dall'art. 155, comma 1, del TUIR, vale a dire entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta dal quale i soggetti interessati intendono fruirne, mentre può essere rinnovata entro tre mesi dall'inizio dell'esercizio successivo al periodo di efficacia della precedente.

La comunicazione va, altresì, presentata nel caso di variazione del gruppo, entro tre mesi dall'evento che ha determinato la variazione.

Come disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 luglio 2005, per il primo periodo d'imposta che inizia a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui agli articoli da 155 a 161 del TUIR, in materia di determinazione forfetaria della base imponibile di alcune imprese marittime, le comunicazioni all'Agenzia delle entrate relative all'opzione di cui all'art. 155 del TUIR, sono effettuate entro la fine del periodo d'imposta.

Il presente provvedimento approva il modello per la «Comunicazione relativa al regime di determinazione della base imponibile delle imprese marittime di cui agli articoli da 155 a 161 del testo unico delle imposte sui redditi», con le relative istruzioni per la compilazione, annessi al presente provvedimento, da utilizzare nelle ipotesi di:

esercizio dell'opzione, ai sensi dell'art. 3 del decreto;

rinnovo dell'opzione, ai sensi dell'art. 4 del decreto;

variazione del gruppo, ai sensi dell'art. 5 del decreto.

Il presente provvedimento definisce, inoltre, le modalità di presentazione, reperibilità e autorizzazione alla stampa della comunicazione relativa al regime di tonnage tax stabilendo, in particolare, che la trasmissione dei dati ivi contenuti avvenga in via telematica utilizzando il prodotto informatico denominato «Tonnage Tax», reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate nel proprio sito Internet.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4).

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (articoli da 155 a 161).

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto.

Decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998, concernente, tra l'altro, le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali.

Decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, recante riforma dell'imposizione sul reddito delle società, a norma dell'art. 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80.

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 4 luglio 2005, recante disposizioni applicative del regime di determinazione della base imponibile delle imprese marittime, di cui agli articoli da 155 a 161 del TUIR (tonnage tax).

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 9 luglio 2005, recante differimento del termine, per la comunicazione all'Agenzia delle entrate, dell'esercizio dell'opzione per avvalersi della disciplina in tema di «tonnage tax».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2005

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

ALLEGATO

COMUNICAZIONE RELATIVA AL REGIME DI DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DELLE IMPRESE MARITTIME DI CUI AGLI ARTT. DA 155 A 161 DEL TUIR

DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 23 GIUGNO 2005

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 sul trattamento dei dati personali

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.
Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati tali dati contenuti nella presente comunicazione e quali sono i diritti che il cittadino ha in questo ambito.

Finalità del trattamento
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella comunicazione sono presenti alcuni dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Agenzia delle Entrate nonché dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria, professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.
I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante.
Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.

Dati personali
I dati richiesti nella comunicazione devono essere conferiti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di determinazione forfetaria della base imponibile delle imprese marittime di cui agli articoli da 155 a 161 del TUIR e al D.M. 23 giugno 2005.

Modalità del trattamento
I dati verranno trattati esclusivamente dai soggetti autorizzati (identificati, istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dalla legge), con modalità prevalentemente informatizzate e con l'impiego di misura di sicurezza atte a garantire la riservatezza ed evitare l'indebito accesso di soggetti terzi o personale non autorizzato, con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:
• verifiche dei dati contenuti nella comunicazione con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate;
• verifiche dei dati contenuti nella comunicazione con dati in possesso di altri organismi.

Titolari del trattamento
La comunicazione può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate.
Gli intermediari, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".
In particolare sono titolari:
• il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta l'elenco dei responsabili;
• gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono comunicarlo agli interessati, rendendo noti i dati identificativi dei responsabili stessi.

Diritti dell'interessato
Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
• Ministero dell'Economia e delle Finanze, via XX Settembre, n. 97 - 00187 Roma;
• Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Gestione Tributi - Ufficio Archivio Anagrafico - viale Europa, n. 242 - 00144 Roma.

Consenso
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Il menzionato consenso non è necessario agli intermediari per il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

ISTRUZIONI

1. PREMESSA

Con il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, è stata attuata la riforma dell'imposizione sul reddito delle società.
In particolare, l'art. 1 del D.Lgs. n. 344 del 2003 ha modificato il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito: "TUIR") introducendo, con gli artt. da 155 a 161, un regime opzionale di determinazione forfetaria del reddito imponibile delle imprese marittime (di seguito: "*tonnage tax*").
Inoltre, secondo quanto stabilito dall'art. 161 del TUIR, con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 4 luglio 2005 (di seguito: "decreto"), sono state adottate le disposizioni applicative del predetto regime di determinazione forfetaria.

Il regime di *tonnage tax* si applica al reddito ottenuto dall'utilizzo delle navi indicate nell'art. 6 del decreto.
Dette navi, con tonnellaggio superiore alle cento tonnellate di stazza netta, devono essere destinate all'attività di:
– trasporto merci;
– trasporto passeggeri;
– soccorso in mare, rimorchio in mare qualora si tratti di una prestazione di trasporto, trasporto e posa in opera di impianti offshore ed assistenza marittima in alto mare.
Sono incluse nell'imponibile anche le attività accessorie indicate nell'art. 6, comma 2, del decreto, qualora siano direttamente connesse, strumentali e complementari a quelle sopra elencate.
Sono in ogni caso esclusi dal regime di *tonnage tax* i proventi derivanti dalla vendita di prodotti di lusso, di prodotti e di servizi che non sono consumati a bordo, dai giochi d'azzardo, dalle scommesse e dai casinò.
Possono fruire della determinazione forfetaria della base imponibile i soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera a), del TUIR nonché quelli di cui alla lettera d) del medesimo comma 1, che esercitano nel territorio dello Stato attività di impresa mediante stabile organizzazione, a condizione che effettuino l'opzione per il nuovo regime entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta dal quale si intende fruirne.
L'opzione va comunicata all'Agenzia delle Entrate utilizzando il presente modello, può essere rinnovata, è irrevocabile per dieci esercizi sociali e deve essere esercitata relativamente a tutte le navi con i requisiti di cui all'art. 155 del TUIR conseguiti entro la chiusura del periodo d'imposta.
I soggetti che hanno esercitato l'opzione per il consolidato nazionale o mondiale di cui, rispettivamente, agli artt. 117 e 130 del TUIR per il periodo d'imposta in cui non era in vigore il regime di *tonnage tax*, possono esercitare l'opzione per quest'ultimo regime in alternativa a quelli di consolidato. In tal caso, si applicano le norme sull'interruzione dei regimi di consolidato previsti dalle disposizioni vigenti.

2. REPERIBILITÀ DEL MODELLO

Il presente modello di comunicazione è disponibile in formato elettronico nei siti Internet *www.agenziaentrate.gov.it* e *www.finanze.gov.it* dai quali può essere prelevato gratuitamente.
Il modello può essere prelevato anche da altri siti Internet a condizione che sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del presente modello. È consentita la riproduzione con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello stesso nel tempo.

3. SOGGETTI INTERESSATI ALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO

Il presente modello di comunicazione relativa al regime di determinazione forfetaria della base imponibile delle imprese marittime può essere presentato, secondo quanto previsto dall'art. 2 del decreto, dalle società e dagli enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) e d), del TUIR.
Si precisa che nel caso di gruppi di imprese costituiti dalla controllante e dalle controllate, tra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'art. 2359, comma 1, n. 1), del codice civile, la comunicazione va presentata dalla società controllante.
Le predette società o enti possono assumere la natura giuridica di:
– società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione, residenti nel territorio dello Stato;
– società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti, che esercitano nel territorio dello Stato un'attività di impresa mediante stabile organizzazione.

L'opzione non può essere esercitata, ovvero, se esercitata, perde efficacia dal periodo d'imposta in corso, qualora si verifichino le condizioni previste dall'art. 157 del TUIR e dall'art. 7 del decreto.

4. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

La comunicazione relativa al regime di determinazione forfetaria della base imponibile delle imprese marittime deve essere presentata:
– nel caso di esercizio dell'opzione di cui all'art. 3 del decreto, entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta a partire dal quale si intende fruirne;
– nel caso di rinnovo dell'opzione di cui all'art. 4 del decreto, entro tre mesi dall'inizio dell'esercizio successivo al periodo di efficacia dell'opzione in precedenza esercitata;
– nel caso di variazione del gruppo di cui all'art. 5 del decreto, entro tre mesi dall'evento che ha determinato la variazione. Per il gruppo, al fine della determinazione di tale termine rileva, anche se successiva, la data dell'opzione esercitata dal gruppo di imprese rispetto a quella della singola impresa che entra a far parte del gruppo medesimo e, in caso di più opzioni esercitate da distinte imprese ovvero gruppi che vengono ad essere controllati dalla medesima impresa, rileva l'opzione esercitata in data meno recente.

Qualora per qualsiasi motivo venga meno l'efficacia dell'opzione esercitata, la nuova opzione non può avvenire prima del decorso del decennio originariamente previsto.

Si precisa che, come disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 luglio 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 9 luglio 2005), per il primo periodo d'imposta che inizia a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 155 a 161 del TUIR, in materia di determinazione forfetaria della base imponibile di alcune imprese marittime, le comunicazioni all'Agenzia delle Entrate relative all'opzione di cui all'art. 155 del TUIR, sono effettuate entro la fine del periodo d'imposta.

La comunicazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica.
La trasmissione dei dati contenuti nella comunicazione può essere effettuata:
– direttamente, da parte dei soggetti interessati;
– tramite una società del gruppo di cui all'articolo 3, comma 2-bis, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni;
– tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998 (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti).

La comunicazione si considera presentata nel giorno in cui è ricevuta telematicamente dall'Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla ricevuta trasmessa dalla stessa Agenzia in via telematica.

In caso di presentazione telematica tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione (soggetti incaricati sopra citati e società del gruppo), questi ultimi sono tenuti a rilasciare all'interessato copia della comunicazione, contenente nell'apposito riquadro, debitamente sottoscritto dall'intermediario, sia l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti sia la data di assunzione dell'impegno a presentare la comunicazione stessa.
Nel predetto riquadro deve essere indicato, altresì, barrando la relativa casella, se la comunicazione che l'intermediario si impegna a trasmettere è stata da lui predisposta ovvero gli è stata consegnata già compilata dall'interessato.
La trasmissione telematica dei dati contenuti nella comunicazione è effettuata utilizzando il prodotto informatico denominato "TONNAGE TAX", reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate nel sito Internet *www.agenziaentrate.gov.it*.

5. COMPILAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione è costituita da un prospetto, nel quale devono essere indicati il tipo di comunicazione, i dati della società o ente armatore, del rappresentante firmatario della comunicazione nonché delle società controllate, la sottoscrizione del rappresentante firmatario della comunicazione e l'impegno alla presentazione telematica da parte dell'intermediario incaricato della trasmissione.

Tipo di comunicazione

Nel riquadro vanno barrate le caselle in funzione della tipologia di comunicazione effettuata con il presente modello.
In particolare, va barrata:
- la casella "Opzione", nel caso in cui venga esercitata per la prima volta l'opzione ai sensi dell'art. 3 del decreto;
- la casella "Rinnovo", nell'ipotesi di rinnovo dell'opzione ai sensi dell'art. 4 del decreto;
- la casella "Variazioni del gruppo", qualora in presenza di gruppo di imprese intervengano modifiche relative ai soggetti ai sensi dell'art. 5 del decreto.

Dati relativi alla società o ente armatore

Nel riquadro va riportato il codice fiscale della società o ente armatore. Per i gruppi di imprese, vanno indicati i dati della società controllante.
Vanno riportati, inoltre, il comune (senza alcuna abbreviazione), la sigla della provincia, la frazione, la via, il numero civico e il codice di avviamento postale relativi alla sede legale ovvero, se diverso, al domicilio fiscale.
Nel caso di soggetto non residente, devono essere indicati i dati relativi alla sede della stabile organizzazione nel territorio dello Stato nonché il "Codice di identificazione estero" ed il "Codice Paese estero", come desumibile dal modello di dichiarazione UNICO - Società di Capitali disponibile alla data di presentazione della comunicazione e pubblicato anche nel sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (*www.agenziaentrate.it /modulistica/index.htm*).
Relativamente al codice identificativo estero va indicato, se previsto dalla normativa e dalla prassi del paese estero, il codice di identificazione rilasciato dall'Autorità fiscale o, in mancanza, da un'Autorità amministrativa.
In caso di periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, nei relativi campi vanno riportate le date di inizio e fine dello stesso.
Nella casella "Natura giuridica" va indicato il relativo codice, desumendolo dall'apposita tabella presente nelle istruzioni per la compilazione del predetto modello di dichiarazione UNICO - Società di Capitali.

Dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione

Il riquadro deve contenere i dati relativi al rappresentante legale o al rappresentante negoziale della società o ente che sottoscrive il presente modello.
Nella casella "Codice carica" indicare il relativo codice, desumendolo dall'apposita tabella presente nelle istruzioni per la compilazione del suddetto modello di dichiarazione UNICO - Società di Capitali.
Nell'apposito spazio riservato all'indicazione della residenza anagrafica, va indicato il comune di residenza del rappresentante ovvero, se diverso, quello di domicilio fiscale.

Dati relativi alle società del gruppo

Il riquadro va compilato, in tutti i casi di presentazione della comunicazione, indicando il codice fiscale delle società del gruppo per le quali trova applicazione il regime di *tonnage tax* e sussiste il rapporto di controllo di cui all'art. 2359, comma 1, n. 1), del codice civile.

Impegno alla presentazione telematica

Gli intermediari abilitati alla trasmissione sono tenuti a rilasciare all'interessato, contestualmente alla ricezione della comunicazione o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti. La data di tale impegno, unitamente alla sottoscrizione dell'intermediario ed all'indicazione del suo codice fiscale, deve essere quindi riportata nel presente riquadro.
Inoltre, deve essere indicato se la comunicazione che l'intermediario si impegna a presentare in via telematica è stata da lui predisposta ovvero gli è stata consegnata già compilata, barrando la relativa casella.

COMUNICAZIONE RELATIVA AL REGIME DI DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DELLE IMPRESE MARITTIME DI CUI AGLI ARTT. DA 155 A 161 DEL TUIR

DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 GIUGNO 2005

TIPO DI COMUNICAZIONE
Opzione | Rinnovo | Variazioni del gruppo

DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ O ENTE ARMATORE
Codice fiscale | Denominazione o Ragione sociale

Sede legale: Comune | Provincia (sigla) | Frazione, via e numero civico | C.a.p.

Domicilio fiscale: Comune | Provincia (sigla) | Frazione, via e numero civico | C.a.p.

Codice di identificazione estero | Codice paese estero

Se il periodo di imposta è diverso dall'anno solare indicarne le date: dal giorno mese anno al giorno mese anno | Natura giuridica

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE
Codice fiscale | Codice carica | Sesso (barrare la casella) M F

Cognome | Nome

Data di nascita giorno mese anno | Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla)

Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio Fiscale: Comune | Provincia (sigla) | Frazione, via e numero civico | C.a.p. | Telefono

DATI RELATIVI ALLE SOCIETÀ DEL GRUPPO

Codice fiscale	Codice fiscale
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24

FIRMA DELLA COMUNICAZIONE
IL FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA
Codice fiscale dell'intermediario | Data dell'impegno giorno mese anno

Impegno a presentare in via telematica la comunicazione già predisposta dall'interessato

Impegno a presentare in via telematica la comunicazione predisposta dal soggetto che la trasmette

Riservato all'intermediario
FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

05A08147

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

DELIBERAZIONE 19 luglio 2005.

Raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche. (Deliberazione n. 1058).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB);

Visto l'art. 4, comma 1, TUB che stabilisce che la Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, formula le proposte per le deliberazioni di competenza del CICR previste, tra l'altro, nel titolo II del medesimo testo unico;

Visto l'art. 11 TUB che:

al comma 1, definisce la raccolta del risparmio quale acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma;

al comma 2, vieta ai soggetti diversi dalle banche la raccolta del risparmio tra il pubblico;

al comma 2-*bis*, stabilisce che non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico la ricezione di fondi connessa all'emissione di moneta elettronica;

al comma 3, attribuisce al CICR il potere di stabilire limiti e criteri, anche con riguardo all'attività ed alla forma giuridica dei soggetti, in base ai quali non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico quella effettuata presso specifiche categorie individuate in ragione di rapporti societari o di lavoro;

al comma 4, stabilisce che il divieto di cui al comma 2 non si applica alle ipotesi di raccolta specificamente indicate;

al comma 4-*bis*, attribuisce al CICR il potere di determinare i criteri per l'individuazione degli strumenti finanziari, comunque denominati, la cui emissione costituisce raccolta del risparmio;

al comma 4-*ter*, attribuisce al CICR il potere di fissare, se non disciplinati dalla legge, limiti all'emissione e, su proposta formulata dalla Banca d'Italia sentita la Consob, di determinare durata e taglio degli strumenti finanziari, diversi dalle obbligazioni, utilizzati per la raccolta tra il pubblico;

al comma 4-*quater*, attribuisce al CICR il potere di stabilire, a fini di tutela della riserva dell'attività bancaria, criteri e limiti, anche in deroga a quanto previsto dal codice civile, per la raccolta effettuata dai soggetti che esercitano nei confronti del pubblico attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;

al comma 5, prevede che sono comunque precluse, nei casi previsti dal comma 4, lettere *c)* e *d)*, la raccolta di fondi a vista ed ogni forma di raccolta collegata all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata;

Visti gli articoli 130 e 131 TUB, che assoggettano a sanzione penale l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico effettuata in violazione dell'art. 11 sopra citato;

Viste le disposizioni del codice civile in materia di obbligazioni, titoli di debito e altri strumenti finanziari e, in particolare, gli articoli 2412, 2483, 2526 del codice medesimo;

Vista la legge 13 gennaio 1994, n. 43, sulla disciplina delle cambiali finanziarie;

Considerato che la tutela degli investitori, sotto il profilo della trasparenza e della correttezza dei comportamenti, è assicurata dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dalla relativa normativa di attuazione emanata dalla Consob;

Ravvisata la necessità di delineare una disciplina unitaria ed organica della raccolta del risparmio consentita ai soggetti diversi dalle banche e di prevedere, in tale ambito, adeguate cautele in favore dei risparmiatori;

Su proposta formulata dalla Banca d'Italia ai sensi del citato art. 4, comma 1, TUB e dalla stessa Banca d'Italia, sentita la Consob, ai sensi del citato comma 4-*ter* dell'art. 11 TUB;

Delibera:

Sezione I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

Raccolta del risparmio

1. È raccolta del risparmio l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma.

2. I tempi e l'entità del rimborso possono essere condizionati da clausole di postergazione o dipendere da parametri oggettivi, compresi quelli rapportati all'andamento economico dell'impresa o dell'affare in relazione ai quali i fondi sono stati acquisiti.

3. L'obbligo di rimborso, anche se escluso o non esplicitamente previsto, si considera sussistente nei casi in cui esso sia desumibile dalle caratteristiche dei flussi finanziari connessi con l'operazione.

4. Non costituisce rimborso la partecipazione a una quota degli utili netti o del patrimonio netto risultante dalla liquidazione dei beni dell'impresa o relativi all'affare in relazione ai quali i fondi sono stati acquisiti.

Art. 2.

Raccolta del risparmio tra il pubblico

1. La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche, fatto salvo quanto pre-

visto dall'art. 11 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e, con riguardo all'emissione di strumenti finanziari, dalla presente delibera.

2. Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata:

in connessione all'emissione di moneta elettronica;

presso soci, dipendenti o società del gruppo secondo le disposizioni della presente delibera;

sulla base di trattative personalizzate con singoli soggetti, mediante contratti dai quali risulti la natura di finanziamento.

Sezione II

RACCOLTA MEDIANTE EMISSIONE DI STRUMENTI FINANZIARI

Art. 3.

Strumenti finanziari di raccolta

1. Costituiscono strumenti finanziari di raccolta del risparmio le obbligazioni, i titoli di debito e gli altri strumenti finanziari che, comunque denominati e a prescindere dall'eventuale attribuzione di diritti amministrativi, contengono un obbligo di rimborso ai sensi dell'art. 1.

Art. 4.

Limiti all'emissione degli strumenti finanziari di raccolta

1. L'importo complessivo delle emissioni di strumenti finanziari di raccolta di cui all'art. 3, effettuate da società per azioni e in accomandita per azioni e da società cooperative, comprese quelle indicate al comma 2, non deve eccedere il limite previsto dall'art. 2412, primo comma, del codice civile; alle suddette emissioni si applicano le deroghe previste dallo stesso articolo del codice civile.

2. Le società a responsabilità limitata e le società cooperative cui si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata emettono strumenti finanziari di raccolta nel rispetto di quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli 2483 e 2526 del codice civile.

Art. 5.

Caratteristiche degli strumenti finanziari di raccolta

1. Gli strumenti finanziari di raccolta di cui all'art. 3, diversi dalle obbligazioni, con esclusione di quelli destinati alla quotazione in mercati regolamentati emessi da società con azioni quotate in mercati regolamentati, sono emessi con un taglio minimo unitario non inferiore a euro 50.000.

2. L'identità del garante e l'ammontare della garanzia devono essere indicati sugli strumenti finanziari di raccolta di cui all'art. 3 e sui registri a essi relativi.

Sezione III

RACCOLTA PRESSO SOCI, DIPENDENTI E NELL'AMBITO DI GRUPPI

Art. 6.

Raccolta presso soci

1. Le società possono raccogliere risparmio presso soci, con modalità diverse dall'emissione di strumenti finanziari, purché tale facoltà sia prevista nello statuto. Resta comunque preclusa la raccolta di fondi a vista e ogni forma di raccolta collegata all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento.

2. Le società diverse dalle cooperative possono effettuare la raccolta di cui al comma 1 esclusivamente presso i soci che detengano almeno il 2 per cento del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato e siano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi. Per le società di persone tali condizioni non sono richieste.

3. Le società cooperative possono effettuare la raccolta di cui al comma 1 purché non abbiano più di 50 soci. Per le società cooperative con più di 50 soci, l'ammontare complessivo della suddetta raccolta non deve eccedere il triplo del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Tale limite viene elevato al quintuplo qualora la raccolta sia assistita, per almeno il 30 per cento, da garanzia rilasciata dai soggetti individuati nelle istruzioni applicative della Banca d'Italia ovvero quando la società aderisca a uno schema di garanzia avente le caratteristiche indicate nelle medesime istruzioni.

Art. 7.

Raccolta presso dipendenti

1. Le società possono raccogliere risparmio presso propri dipendenti, con modalità diverse dall'emissione di strumenti finanziari, purché tale facoltà sia prevista nello statuto. Resta comunque preclusa la raccolta di fondi a vista ed ogni forma di raccolta collegata all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento.

2. Per le società diverse dalle cooperative l'ammontare complessivo della raccolta di cui al comma 1 non deve eccedere il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

3. Per le società cooperative l'ammontare complessivo della raccolta di cui al comma 1 non deve eccedere, unitamente a quella presso soci, i limiti previsti dal comma 3 dell'art. 6 per le cooperative con più di 50 soci.

Art. 8.

Raccolta nell'ambito di gruppi

1. Le società possono raccogliere risparmio, con modalità diverse dall'emissione di strumenti finanziari, presso società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e presso controllate da una stessa controllante.

2. La Banca d'Italia ai fini della presente disciplina definisce la nozione di «gruppo» al quale partecipano soggetti di natura cooperativa.

Sezione IV

SOCIETÀ FINANZIARIE

Art. 9.

Raccolta delle società finanziarie

1. Per le società che svolgono l'attività di concessione di finanziamenti tra il pubblico sotto qualsiasi forma, l'emissione di strumenti finanziari di raccolta è consentita per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

2. Per le società di cui al comma 1, iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 TUB, l'emissione di strumenti finanziari di raccolta è consentita per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. La Banca d'Italia può elevare tale limite fino al quintuplo ove le predette società abbiano azioni quotate in mercati regolamentati e gli strumenti finanziari di raccolta siano destinati alla quotazione in mercati regolamentati.

3. Per le società di cui ai commi 1 e 2, costituite in forma di società a responsabilità limitata e di società cooperativa cui si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata, la raccolta di cui agli stessi commi 1 e 2 viene effettuata nel rispetto di quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli 2483 e 2526 del codice civile.

4. Alle società di cui ai commi 1 e 2, costituite in forma di società cooperativa, non è consentita la raccolta del risparmio presso soci con modalità diverse dall'emissione di strumenti finanziari.

Sezione V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10.

Disposizioni transitorie

1. La Banca d'Italia emana istruzioni applicative della presente delibera, avendo riguardo, in particolare, alla tutela delle riserve di attività di raccolta del risparmio tra il pubblico e di attività bancaria.

2. Le disposizioni della presente delibera entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana delle istruzioni applicative della Banca d'Italia.

Art. 11.

Disposizioni revocate

1. Con la presente delibera vengono revocate le seguenti disposizioni:

delibera del CICR del 3 marzo 1994, contenente la disciplina generale di attuazione dell'art. 11 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, ad esclusione dell'art. 5, comma 1;

decreto ministeriale 7 ottobre 1994, sulle caratteristiche delle cambiali finanziarie e dei certificati di investimento;

decreto ministeriale 29 marzo 1995, concernente la raccolta del risparmio tra i propri dipendenti delle società di capitali e cooperative, ad esclusione dell'art. 2, sulla disciplina della raccolta tra soci di organismi costituiti tra dipendenti di una medesima amministrazione pubblica;

delibera CICR 3 maggio 1999, concernente limiti e criteri di emissione di obbligazioni da parte di società cooperative.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2005

Il presidente: SINISCALCO

05A08055

DELIBERAZIONE 19 luglio 2005.

Disciplina delle partecipazioni e del controllo in banche e in altri intermediari nonché dei finanziamenti bancari a parti correlate. (Deliberazione n. 1057).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto l'art. 1, comma 2, lettera *h-quater)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni (TUB) che definisce le partecipazioni come le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'art. 2351, ultimo comma, del codice civile;

Visto il comma 2, lettera *h-quinquies)*, del medesimo articolo che definisce rilevanti le partecipazioni che comportano il controllo dell'intermediario e le partecipazioni individuate dalla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, con riguardo alle diverse fattispecie disciplinate, tenendo conto dei diritti di voto e degli altri diritti che consentono di influire sulla società;

Visto l'art. 19 del TUB che prevede obblighi di autorizzazione per chi è titolare di partecipazioni rilevanti in una banca o comunque ne detiene il controllo;

Visto l'art. 20 del TUB che prevede obblighi di comunicazione per chi è titolare di partecipazioni rilevanti in una banca;

Visto l'art. 19, comma 9, del TUB che prevede che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emani disposizioni attuative del medesimo articolo;

Visto l'art. 25 del TUB che prevede che i titolari di partecipazioni rilevanti debbano possedere i requisiti di onorabilità determinati con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia;

Visto l'art. 53 del TUB e, in particolare, il comma 1, lettere *b)* e *c)*, in base al quale la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, e il comma 4, in base al quale:

i) la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina i limiti che le banche devono rispettare, per la concessione di credito a soggetti a loro collegati o che in esse detengono una partecipazione rilevante, con esclusivo riferimento al patrimonio della banca e alla partecipazione in essa detenuta dal soggetto richiedente il credito;

ii) il CICR disciplina i conflitti di interesse tra le banche e i loro azionisti rilevanti, relativi alle altre attività bancarie;

Visto l'art. 108 del TUB che prevede che i titolari di partecipazioni rilevanti in intermediari finanziari debbano possedere i requisiti di onorabilità determinati con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia e l'UIC;

Visto l'art. 110 del TUB che prevede obblighi di comunicazione per chi è titolare di partecipazioni rilevanti in un intermediario finanziario;

Visto l'art. 114-*quater* del TUB che prevede che agli istituti di moneta elettronica (IMEL) si applicano tra l'altro, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 19, fatta eccezione per i commi 6 e 7, l'art. 20 e l'art. 25 del TUB;

Visti gli art. 1, comma 1, n. 10, 7, 16 e 48, paragrafo 4, della direttiva 2000/12/CE in materia di accesso all'attività degli enti creditizi e suo esercizio;

Su proposta formulata dalla Banca d'Italia;

Delibera:

Capo I

PARTECIPAZIONI E CONTROLLO NELLE BANCHE

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente capo si applica alle azioni e agli altri strumenti finanziari, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *h-quater)*, del TUB, emessi dalle banche in conformità delle previsioni statutarie, nonché ai contratti e alle clausole statutarie di cui all'art. 19, comma 8-*bis*, del TUB, fermi restando i poteri attribuiti alla Banca d'Italia dagli articoli 14 e 56 del TUB.

Art. 2.

Partecipazioni azionarie

1. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, del TUB, è soggetta, in ogni caso, ad autorizzazione preventiva della Banca d'Italia l'acquisizione di azioni da chiunque effettuata quando comporta, tenuto conto delle azioni già possedute, una partecipazione superiore al 5 per cento del capitale della banca rappresentato da azioni con diritto di voto. Per il calcolo dell'ammontare della partecipazione al capitale della banca si tiene conto: al numeratore, di tutte le azioni con diritto di voto già possedute e da acquisire; al denominatore, di tutte le azioni con diritto di voto. Sono considerate con diritto di voto tutte le azioni che attribuiscono il diritto di voto, anche se limitato a particolari argomenti o subordinato al verificarsi di condizioni. Ai medesimi fini non rileva che il diritto di voto sia limitato a una misura massima o ne siano previsti scaglionamenti.

Art. 3.

Partecipazioni rilevanti: azioni

1. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, del TUB è soggetta ad autorizzazione preventiva della Banca d'Italia l'acquisizione a qualsiasi titolo di partecipazioni rilevanti in una banca.

2. Si considera partecipazione rilevante:

a) il possesso a qualsiasi titolo di azioni, anche prive del diritto di voto, per un ammontare non inferiore al 10 per cento del capitale sociale;

b) il possesso di una partecipazione superiore al 5 per cento di azioni che danno diritto di voto, anche condizionato, su uno o più argomenti attinenti alle seguenti materie:

modifiche dello statuto;

approvazione di bilanci;

nomina, revoca o responsabilità di componenti degli organi amministrativi, di controllo, del revisore o della società di revisione;

eventuali autorizzazioni richieste dallo statuto per atti degli amministratori;

distribuzione di utili.

Ai fini del calcolo della partecipazione di cui alla presente lettera si tiene conto, al numeratore, di tutte le azioni da acquisire, unitamente a quelle già possedute, che danno diritto di voto anche condizionato su uno degli argomenti indicati e, al denominatore, di tutte le azioni aventi diritto di voto anche condizionato sul medesimo argomento.

In presenza di azioni con diritto di voto subordinato al verificarsi di una condizione, il calcolo della partecipazione rilevante per le azioni non condizionate viene effettuato anche ponendo al numeratore e al denominatore soltanto le azioni che danno diritti di voto non condizionati.

Art. 4.

Variazioni delle partecipazioni azionarie

1. Le variazioni delle partecipazioni di cui agli articoli 2 e 3 devono essere autorizzate quando comportano, da sole o unitamente a variazioni precedenti, un aumento delle partecipazioni tali da portare al superamento delle soglie del 15, 20, 33 e 50 per cento.

2. La Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del TUB, può stabilire soglie ulteriori.

Art. 5.

Partecipazioni rilevanti: strumenti finanziari

1. Il possesso di strumenti finanziari emessi da una banca configura una partecipazione rilevante, agli effetti dell'art. 19, comma 1, del TUB quando ne derivi il potere di nominare componenti degli organi aziendali della banca ovvero di condizionare scelte organizzative o gestionali di carattere strategico. La Banca d'Italia indica i criteri per individuare le suddette fattispecie.

2. Nelle ipotesi in cui i poteri di cui al comma 1 siano attribuiti collettivamente ai possessori di strumenti finanziari dello stesso tipo, la Banca d'Italia individua la percentuale rilevante ai fini dell'art. 19, comma 1, del TUB e le relative modalità di calcolo, tenendo conto del contenuto dei diritti attribuiti.

3. La Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del TUB, individua i casi in cui la variazione della partecipazione di cui al comma 2 deve essere autorizzata.

Art. 6.

Poteri della Banca d'Italia

1. Tenuto conto della natura della partecipazione e del tipo di influenza che essa consente sulla gestione della società, la Banca d'Italia può, in via generale o in relazione alla particolare struttura finanziaria della banca, individuare ulteriori fattispecie di partecipazione rilevante, anche con riferimento ad azioni o strumenti finanziari che attribuiscono diritti diversi da quelli indicati agli articoli 3 e 5, prendendo in considerazione: le modalità di esercizio del diritto di voto; i casi in cui il diritto di voto sia limitato ad una misura massima o ne siano previsti scaglionamenti; i diritti particolari connessi alle partecipazioni stesse nonché gli effetti del possesso congiunto di azioni e strumenti finanziari ovvero di strumenti finanziari di diverso tipo.

2. La Banca d'Italia può emanare disposizioni relative alla pubblicità del regime autorizzativo al quale sono assoggettate le partecipazioni rilevanti, anche prevedendo l'obbligatorietà dell'indicazione nello statuto, sul titolo e nei relativi registri.

Art. 7.

Controllo

1. Sono soggette ad autorizzazione preventiva della Banca d'Italia le operazioni dalle quali discenda il controllo su una banca ai sensi dell'art. 23 del TUB.

Art. 8.

Acquisizioni non autorizzabili

1. In relazione al disposto dell'art. 19, comma 6, del TUB, la Banca d'Italia non rilascia l'autorizzazione per le acquisizioni che determinino una partecipazione superiore al 15 per cento dei diritti di voto o alle quali consegua, comunque, il controllo della banca, quando i soggetti richiedenti svolgono in misura rilevante, anche attraverso società controllate, attività d'impresa in settori non bancari né finanziari.

2. Il calcolo della partecipazione ai fini del comma 1 viene effettuato conformemente a quanto previsto dall'art. 2 e dall'art. 3, comma 2, lettera *b)*. Il divieto di cui al comma 1 si applica anche alle ipotesi previste dall'art. 10.

3. Ai fini di cui all'art. 19, comma 6, del TUB, la Banca d'Italia può, in via generale o tenuto conto della particolare struttura finanziaria della banca: includere nel calcolo di cui al precedente comma azioni dotate di diritti di voto su argomenti diversi da quelli indicati all'art. 3, comma 2, lettera *b)*; stabilire le modalità di calcolo della partecipazione nei casi in cui lo statuto limiti il diritto di voto a una misura massima o ne disponga scaglionamenti; individuare i diritti rilevanti, connessi ad azioni o a strumenti finanziari, tenendo conto dell'influenza che consentono sulla società.

4. La Banca d'Italia non rilascia l'autorizzazione per l'acquisizione, in via diretta o indiretta, del controllo derivante da un contratto con la banca o da una clausola del suo statuto qualora il richiedente sia un soggetto di cui al comma 1.

5. La Banca d'Italia fissa i criteri in base ai quali il soggetto richiedente è da ritenersi operante in ambito non bancario né finanziario, in relazione all'attività svolta, ai settori di interesse e agli investimenti effettuati, in proprio o per conto terzi, anche per il tramite di altri soggetti o di società controllate. Il divieto di cui al comma 1 non si applica se il soggetto richiedente prova che le attività, diverse da quelle creditizie o finanziarie, non eccedono il 15 per cento del totale delle attività.

6. Alle attività finanziarie è assimilata l'attività assicurativa.

Art. 9.

Partecipazioni indirette da parte di soggetti che controllano banche e gruppi bancari

1. I soggetti che controllano - anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona - banche o società finanziarie capogruppo di gruppi bancari non sono tenuti a richiedere l'autorizza-

zione nei casi in cui la banca controllata o la società finanziaria capogruppo intenda acquistare o aumentare la partecipazione in una banca.

Art. 10.

Scissione tra proprietà e diritti di voto

1. Nei casi di scissione tra proprietà delle azioni o degli strumenti finanziari ed esercizio dei diritti a essi connessi, è tenuto a richiedere l'autorizzazione sia il proprietario, sia il soggetto che esercita, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, i diritti connessi e chi lo controlla.

Art. 11.

Criteri e condizioni per il rilascio delle autorizzazioni

1. Per la valutazione delle richieste di autorizzazione, la Banca d'Italia tiene conto della qualità dei soggetti richiedenti, avendo anche riguardo alla trasparenza degli assetti proprietari e di governo ditali soggetti e dell'eventuale gruppo di appartenenza, all'affidabilità e alla solidità della loro situazione finanziaria, alla correttezza dei comportamenti nelle relazioni d'affari. La qualità dei richiedenti è altresì valutata in relazione all'assetto di governo e alla situazione economico-patrimoniale della banca interessata nonché alla natura dei rapporti che tali soggetti possono porre in essere con la banca.

2. I soggetti richiedenti, oltre a comprovare il possesso dei requisiti di onorabilità, sono tenuti a fornire informazioni nei casi e secondo le modalità indicate dalla Banca d'Italia.

3. Ai fini dell'autorizzazione, la Banca d'Italia prende in considerazione - anche per individuare i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione medesima - gli eventuali legami di qualsiasi natura, inclusi quelli familiari e associativi, tra il richiedente e altri soggetti, anche non soci, e valuta ogni altro elemento idoneo a incidere sulla sana e prudente gestione della banca nonché sull'esercizio di un'efficace azione di vigilanza.

Art. 12.

Criteri per la revoca e la sospensione delle autorizzazioni

1. L'autorizzazione viene revocata qualora vengano meno o si modifichino i presupposti e le condizioni atti a garantire una gestione sana e prudente della banca.

2. Tra i motivi di revoca, rientrano anche: comportamenti volti ad eludere la normativa; la violazione degli impegni eventualmente assunti nei confronti della Banca d'Italia ai fini del rilascio dell'autorizzazione; la trasmissione alla Banca d'Italia di informazioni e dati non corrispondenti al vero.

3. La sospensione dell'autorizzazione può essere disposta dalla Banca d'Italia quando venga accertata l'insussistenza temporanea di uno o più dei requisiti o delle condizioni necessari per l'autorizzazione.

Art. 13.

Obblighi di comunicazione e procedimento

1. La Banca d'Italia individua le ipotesi in cui la partecipazione in una banca nonché le variazioni della stessa sono rilevanti ai fini degli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 20 del TUB.

2. La Banca d'Italia valuta gli accordi comunicati ai sensi dell'art. 20, comma 2, del TUB, tenendo conto dei criteri indicati all'art. 11 e, in particolare, della partecipazione all'accordo di soggetti che svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari ai sensi dell'art. 8 nonché dell'esistenza di interessi convergenti facenti capo, direttamente o indirettamente, a tali soggetti.

3. La Banca d'Italia disciplina forme e termini dei procedimenti nonché le modalità di adempimento degli obblighi di comunicazione.

Capo II

IMEL E INTERMEDIARI FINANZIARI

Art. 14.

IMEL

1. Agli IMEL si applicano le disposizioni del capo I, sulla base di una valutazione di compatibilità con la natura e la disciplina di tali intermediari, effettuata dalla Banca d'Italia.

Art. 15.

Intermediari finanziari

1. Agli intermediari finanziari previsti nel Titolo V del TUB si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 3, comma 2, lettera *b)*, 5, commi 1 e 2, e 6, comma 1 del capo I.

Capo III

ATTIVITÀ DI RISCHIO NEI CONFRONTI DEI TITOLARI DI PARTECIPAZIONI RILEVANTI E DELLE ALTRE PARTI CORRELATE

Art. 16.

Definizioni

1. Ai fini del presente capo si intende per:

1) parte correlata:

a) il titolare di una partecipazione rilevante ai sensi del capo I nella banca o nella società capogruppo o chi esercita i diritti a essa inerenti, nonché chi comunque detenga il controllo della banca; la Banca d'Italia può stabilire soglie quantitative inferiori a quelle previste ai sensi del medesimo capo I;

b) coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella banca o nella società capogruppo;

c) i soggetti che sono in grado di nominare, anche sulla base di accordi, uno o più componenti degli organi di amministrazione o controllo della banca o della società capogruppo;

d) i soggetti che esercitano un'influenza notevole sulla banca, secondo i criteri individuati dalla Banca d'Italia;

2) soggetti connessi a una parte correlata:

a) il coniuge non legalmente separato, i parenti entro il terzo grado e, in presenza di coniuge non legalmente separato, gli affini entro il secondo grado di una parte correlata persona fisica;

b) le società e gli enti controllati da una parte correlata ovvero dalle persone di cui alla lettera *a)*;

c) le società e gli enti presso i quali svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo le parti correlate persone fisiche ovvero le persone di cui alla lettera *a)*;

d) i soggetti che controllano una parte correlata ovvero che sono sottoposti a comune controllo con quest'ultima;

e) gli altri soggetti che intrattengono con una parte correlata i rapporti che danno origine a connessione giuridica o economica individuati dalla Banca d'Italia secondo quanto previsto dall'art. 2 del decreto ministeriale 22 giugno 1993 recante «Controllo dei grandi fidi».

Art. 17.

Limiti alle attività di rischio nei confronti di parti correlate

1. La Banca d'Italia determina i limiti delle attività di rischio nei confronti di una parte correlata che svolge in misura rilevante attività in settori non bancari, finanziari o assicurativi secondo quanto stabilito ai sensi dell'art. 8, commi 5 e 6, in conformità dei seguenti criteri:

a) per i soggetti definiti parti correlate in relazione alla proprietà di azioni della banca, il limite è fissato in una percentuale del patrimonio di vigilanza rapportata alla quota di capitale sociale posseduta;

b) per le parti correlate diverse da quelle di cui alla lettera *a)*, il limite è riferito a una percentuale del patrimonio di vigilanza della banca;

c) i limiti di cui alle lettere *a)* e *b)* non sono comunque superiori al 10 per cento del patrimonio di vigilanza della banca e possono variare a seconda della natura dei rapporti tra la parte correlata e la banca;

d) le attività di rischio complessive di una banca nei confronti di una parte correlata e dell'insieme dei soggetti a essa connessi devono essere inferiori a una percentuale del patrimonio di vigilanza fissata dalla Banca d'Italia, comunque non superiore al 10 per cento;

e) l'esposizione complessiva delle società di un gruppo bancario nei confronti di una parte correlata e dell'insieme dei soggetti a essa connessi deve essere inferiore a una percentuale del patrimonio di vigilanza consolidato fissata dalla Banca d'Italia, comunque non superiore al 10 per cento. Fermo restando il rispetto di tale limite, la Banca d'Italia può prevedere limiti diversi da quelli di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* per le singole banche appartenenti al gruppo;

f) la Banca d'Italia può applicare limiti diversi da quelli generali alle attività di rischio di banche cooperative a favore dei soci e di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione, controllo;

g) la Banca d'Italia può non applicare i limiti alle attività di rischio nei confronti di altre società appartenenti al medesimo gruppo bancario e alle attività di rischio nei confronti di soggetti connessi a parti correlate i quali svolgano in misura rilevante attività in settori bancari, finanziari o assicurativi.

Art. 18.

Misure di attuazione e transitorie

1. La Banca d'Italia emana disposizioni di attuazione del presente capo, anche disciplinando: l'aggregato patrimoniale sul quale basare la misurazione dei limiti; il sistema di ponderazione delle attività di rischio, tenendo conto della normativa comunitaria in materia di requisiti patrimoniali; modalità di concessione dei finanziamenti atte a garantire l'oggettività delle valutazioni; la motivazione delle deliberazioni con riguardo alla rispondenza delle condizioni economiche praticate a criteri di mercato; le procedure da seguire nei casi in cui vi siano altri conflitti di interesse e i controlli sull'andamento delle relazioni.

2. Rimangono ferme, per quanto non disciplinato dal presente capo, le disposizioni del decreto ministeriale 22 giugno 1993 recante «Controllo dei grandi fidi».

3. La Banca d'Italia può stabilire, secondo criteri di gradualità, modalità e termini di rientro dei finanziamenti che eccedono i limiti di cui all'art. 17.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2005

Il presidente: SINISCALCO

05A08141

DELIBERAZIONE 19 luglio 2005.

Revoca della delibera del 23 ottobre 1992 in materia di nulla osta della Banca d'Italia per la nomina del presidente e del direttore generale delle società bancarie conferitarie. (Deliberazione n. 1059).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Vista la propria delibera del 23 ottobre 1992 (pubblicata sul Bollettino della Banca d'Italia n. 122 del 1992), che ha disposto:

a) la procedura per la nomina dei presidenti e dei vice presidenti degli enti conferenti risultanti dai processi di ristrutturazione attuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

b) l'introduzione negli statuti degli enti conferenti di clausole volte a rendere incompatibili le cariche amministrative e di controllo negli enti medesimi e nelle società bancarie conferitarie;

c) l'obbligo per le società bancarie conferitarie di inserire negli statuti la previsione di un nulla osta della Banca d'Italia per l'esecutività delle delibere di nomina di presidenti e direttori generali;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);

Visto il decreto del Ministro del tesoro 18 marzo 1998, n. 161 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 1998), recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e di professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione;

Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, recante disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria a norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461, e in particolare l'art. 4 del decreto legislativo n. 153/1999 che stabilisce le modalità di designazione dei componenti gli organi di indirizzo, amministrazione e controllo degli enti conferenti (fondazioni) nonché il regime delle incompatibilità dei soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo;

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 2004, n. 150 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 16 giugno 2004), recante il regolamento ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di disciplina delle fondazioni bancarie e, in particolare l'art. 4, che disciplina il regime di incompatibilità tra esponenti delle fondazioni e delle società bancarie conferitarie;

Considerato che la nomina e le incompatibilità degli esponenti delle fondazioni sono ora integralmente disciplinate dal decreto legislativo n. 153/1999 e dal decreto ministeriale n. 150/2004;

Considerato che la disciplina vigente attribuisce alle fondazioni la natura di persone giuridiche private senza fini di lucro, vieta alle medesime di detenere partecipazioni di controllo in imprese non strumentali, disciplinando casi e modalità per la dismissione delle partecipazioni di controllo nelle società bancarie conferitarie, e stabilisce un regime di incompatibilità tra lo svolgimento di funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo nelle fondazioni e nelle società bancarie conferitarie;

Ritenuto che nell'attuale contesto normativo sono venuti meno i presupposti in relazione ai quali era stato previsto il nulla osta della Banca d'Italia per l'esecutività delle delibere di nomina degli esponenti delle società bancarie conferitarie;

Su proposta del Presidente;

Delibera:

Art. 1.

1. È revocata la delibera del 23 ottobre 1992, in materia di enti conferenti e società bancarie conferitarie.

La presente delibera, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

Roma, 19 luglio 2005

Il presidente: SINISCALCO

05A08142

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501188/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.